

ORIENTAMENTI PER LE VALUTAZIONI DELL'INTEROPERABILITÀ

Versione 1.0 adottata dal comitato per un'Europa interoperabile il
05.12.2024



Indice

Sintesi	3
Informazioni in merito ai presenti orientamenti	5
1. Che cosa sono le valutazioni dell'interoperabilità e perché sono rilevanti?	8
1.1 Che cosa stabilisce il regolamento su un'Europa interoperabile?	9
1.2 Che cosa si intende per interoperabilità?	9
1.3 Aspetto chiave che fa scattare la necessità di valutazioni dell'interoperabilità	10
1.4 In che modo le valutazioni possono contribuire a fornire servizi pubblici digitali migliori a costi inferiori?	11
2. Quando è richiesta giuridicamente una valutazione dell'interoperabilità?	13
2.1 I concetti principali nel contesto delle valutazioni dell'interoperabilità	13
2.1.1 Requisiti vincolanti?	13
2.1.2 Enti pubblici e soggetti dell'Unione?	15
2.1.3 Servizi pubblici digitali transeuropei in questione?	15
2.1.4 Interoperabilità transfrontaliera?	17
2.2. Albero decisionale	17
2.3 Esempi	21
3. Come va effettuata una valutazione dell'interoperabilità?	23
3.1 Raccomandazioni generali	25
3.2 Preparazione	25
3.2.1 Individuazione della necessità di una valutazione dell'interoperabilità	26
3.2.2 Definizione dell'ambito di applicazione e degli obiettivi della valutazione	26
3.2.3 Costituzione di un gruppo di valutazione multidisciplinare	26
3.2.4 Individuazione dei portatori di interessi pertinenti	27
3.3 Analisi iniziale	27
3.3.1 Esame della documentazione e politiche che descrivono i requisiti	28
3.3.2 Individuazione dei requisiti vincolanti pertinenti	29
3.3.3 Mappa dei servizi pubblici digitali transeuropei interessati	30
3.3.4 Coinvolgimento dei portatori di interessi	32
3.4 Valutazione dell'interoperabilità transfrontaliera	33
3.4.1 Analisi degli effetti sull'interoperabilità transfrontaliera	33
3.5 Individuazione della soluzione	37
3.5.1 Ricerca e valutazione delle soluzioni per un'Europa interoperabile pertinenti	38
3.5.2 Ricerca di soluzioni di interoperabilità pertinenti	38
3.5.3 Valutazione e selezione delle soluzioni per un'Europa interoperabile pertinenti	39

3.6 Comunicazione.....	39
3.7 Follow-up.....	39
Sintesi	40
4. In che modo va documentata una valutazione in una relazione esaustiva? Error! Bookmark not defined.	
4.1 Pubblicazione su un sito web ufficiale.....	43
4.2 Leggibilità da parte di una macchina	44
4.3 Contenuto minimo della relazione	44
4.4 Condivisione con il comitato per un'Europa interoperabile	47
4.5 Protezione delle informazioni sensibili	48
Sintesi	48
5. Come stabilire una sana governance per il processo di valutazione dell'interoperabilità in seno alla vostra organizzazione?	49
5.1 Costituzione di una sana governance	50
5.2 Dipendenza dal contesto	52
5.2.1 Strutture governative	52
5.2.2 Maturità dell'interoperabilità.....	52
5.2.3 Insegnamenti tratti da casi precedenti	53
5.2.4 Governance correlata esistente	53
5.3 Sostenibilità, miglioramento continuo e apprendimento reciproco	53
5.4 Fattori abilitanti ("soft")	54
5.4.1 Cultura organizzativa	54
5.4.2 Competenze per le valutazioni dell'interoperabilità.....	55
5.4.3 Esaminare le possibilità di riutilizzo e automazione	55
Sintesi	55
6. Ulteriori risorse e ulteriore sviluppo dei presenti orientamenti.....	56
6.1 Risorse esistenti	57
6.2 Sviluppo futuro di strumenti.....	57
6.3 Evoluzione futura degli orientamenti	58

Sintesi

Le valutazioni dell'interoperabilità, come previsto dal regolamento su un'Europa interoperabile, garantiscono che i servizi pubblici digitali transfrontalieri funzionino senza interruzioni e in modo efficiente in tutta l'UE. Tali valutazioni prendono in considerazione dimensioni giuridiche, organizzative, semantiche e tecniche, facilitando la mobilità dei cittadini e delle imprese in tutta l'Unione. Quando i requisiti vincolanti incidono sulle interazioni transfrontaliere, il processo comprende la preparazione, l'individuazione di portatori di interessi, l'analisi iniziale e la valutazione dettagliata utilizzando il quadro europeo di interoperabilità (QEI) come strumento di sostegno. Le relazioni devono essere complete, leggibili meccanicamente e pubblicate pubblicamente nonché condivise con il comitato per un'Europa interoperabile. Una governance efficace è essenziale, con ruoli chiari, un'integrazione nei flussi di lavoro esistenti e un miglioramento continuo attraverso la riflessione e la condivisione delle migliori pratiche, in linea con l'impegno della Commissione europea a ridurre gli oneri amministrativi e ad aumentare la competitività.

Capitolo 1: che cosa sono le valutazioni dell'interoperabilità e perché sono rilevanti?

Le valutazioni dell'interoperabilità sono valutazioni richieste dall'articolo 3 del regolamento su un'Europa interoperabile, che assicurano che i requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transeuropei tengano conto di questioni di interoperabilità transfrontaliera prima dell'attuazione. Tali valutazioni sono fondamentali perché facilitano interazioni digitali senza interruzioni tra le organizzazioni pubbliche, il che è essenziale per la mobilità dei cittadini e delle imprese in tutta l'UE. Le valutazioni dell'interoperabilità trattano dimensioni giuridiche, organizzative, semantiche e tecniche, affrontando sfide quali le diversità tra gli Stati membri in termini di quadri giuridici, strutture organizzative, lingue e risorse tecniche. Contribuiscono a ridurre gli oneri amministrativi e a promuovere l'apprendimento tra pari, migliorando in ultima analisi la qualità e l'accessibilità dei servizi pubblici digitali transeuropei.

Capitolo 2: quando è richiesta giuridicamente una valutazione dell'interoperabilità?

In questo capitolo viene chiarito quando le valutazioni dell'interoperabilità sono obbligatorie ai sensi del regolamento su un'Europa interoperabile, vengono definiti concetti chiave quali i servizi pubblici digitali transeuropei e i requisiti vincolanti e viene fornito un albero decisionale volto a contribuire alla determinazione della necessità o meno di effettuare una valutazione. Gli esempi illustrano gli scenari in cui le valutazioni sono o non sono necessarie, come nel caso dell'adeguamento di soluzioni nazionali per lo scambio di dati a livello di UE o l'acquisto di servizi digitali che non comportano interazioni transfrontaliere. In questo capitolo viene sottolineata l'importanza delle valutazioni precoci e si chiarisce che le valutazioni possono basarsi su valutazioni precedenti senza dover essere ripetute, fatto salvo il caso in cui si verificano modifiche significative.

Capitolo 3: come va effettuata una valutazione dell'interoperabilità?

Questo capitolo fornisce una guida passo per passo all'effettuazione di una valutazione dell'interoperabilità. Comprende fasi di preparazione quali l'individuazione della necessità di una valutazione, la definizione dell'ambito di applicazione e degli obiettivi, la costituzione di un gruppo e l'individuazione di portatori di interessi. L'analisi iniziale prevede l'esame della documentazione, l'individuazione di requisiti vincolanti, la mappatura dei servizi interessati e lo svolgimento di colloqui con i portatori di interessi. La valutazione di base esamina l'impatto dei requisiti vincolanti sull'interoperabilità transfrontaliera tra gli aspetti giuridici, organizzativi, semantici e tecnici. Al fine di orientare il processo, questo capitolo contiene migliori pratiche ed esempi, quali l'utilizzo del QEI e strumenti specializzati quali le valutazioni della maturità dell'interoperabilità.

Capitolo 4: in che modo va documentata una valutazione in una relazione esaustiva?

La relazione sulla valutazione è un risultato tangibile essenziale che sintetizza i requisiti vincolanti, i servizi interessati e gli effetti individuati sull'interoperabilità. Deve essere pubblicata su un sito web ufficiale, essere leggibile meccanicamente e includere contenuti specifici previsti dal regolamento su un'Europa interoperabile. Questo capitolo delinea il contenuto minimo richiesto, ad esempio informazioni generali, effetti individuati e soluzioni di interoperabilità pertinenti. Fornisce raccomandazioni volte a garantire la leggibilità da parte di una macchina così come consulenza sulla salvaguardia delle informazioni sensibili. La relazione dovrebbe essere condivisa elettronicamente con il comitato per un'Europa interoperabile affinché contribuisca al processo decisionale e al monitoraggio.

Capitolo 5: come realizzare una sana governance del processo di valutazione dell'interoperabilità in seno alla propria organizzazione?

Una governance efficace è fondamentale ai fini del successo delle valutazioni dell'interoperabilità. In questo capitolo si esamina l'importanza di una serie di fattori quali la dipendenza dal contesto, l'assetto organizzativo, la sostenibilità e il perfezionamento del processo di valutazione. In esso si raccomanda di integrare le valutazioni nei flussi di lavoro amministrativi esistenti, evidenziando nel contempo i primi passi da compiere e la necessità di un miglioramento continuo attraverso la riflessione e la condivisione di migliori pratiche. Ciò contribuisce ulteriormente a consentire un approccio alla definizione di politiche pronte per il digitale, ossia la formulazione di politiche e normative pronte per il digitale prendendo in considerazione gli aspetti digitali fin dall'inizio del ciclo programmatico, garantendo che siano pronte per l'era digitale, adeguate alle esigenze future e interoperabili.

Capitolo 6: ulteriori risorse e ulteriore sviluppo dei presenti orientamenti

Questo capitolo illustra le risorse esistenti e future per lo svolgimento delle valutazioni dell'interoperabilità. Il portale "Europa interoperabile" funge da polo centrale per lo scambio di conoscenze e per le risorse, comprese informazioni sul QEI e sul relativo pacchetto di strumenti, oltre a collegamenti ipertestuali all'Accademia per un'Europa interoperabile. Per contribuire allo svolgimento delle valutazioni e alla pubblicazione delle relazioni saranno messi a disposizione strumenti e risorse online futuri, sviluppati anch'essi dalla Commissione europea. Gli orientamenti stessi continueranno a evolversi, adattandosi alle nuove circostanze e alle valutazioni obbligatorie, e ci si attende siano rivisti frequentemente al fine di rispecchiare le pratiche attuali e le esperienze degli utenti.

Informazioni in merito ai presenti orientamenti

In un'epoca caratterizzata da una rapida trasformazione digitale, il [regolamento su un'Europa interoperabile](#)¹ mira a promuovere l'erogazione senza interruzioni di servizi pubblici digitali in tutta l'Unione europea. A tal fine è essenziale l'interoperabilità, ossia la capacità di organizzazioni e sistemi diversi di interagire efficacemente, scambiare dati e garantire che i servizi pubblici siano non solo tecnologicamente avanzati, ma anche accessibili e incentrati sull'utente. In tale contesto, le valutazioni dell'interoperabilità non sono soltanto una necessità tecnica, ma anche un imperativo strategico.

I presenti orientamenti non forniscono una formula magica per garantire la piena interoperabilità, quanto piuttosto un **punto di partenza generico per un percorso verso una maggiore interoperabilità** e mirano pertanto a spiegare in modo non vincolante²:

- il motivo per cui una valutazione dell'interoperabilità è utile e in che modo può aiutare le organizzazioni pubbliche a fornire servizi pubblici digitali migliori a costi inferiori e con un'efficacia maggiore ([capitolo 1](#));
- quando una valutazione dell'interoperabilità è obbligatoria ai sensi del regolamento su un'Europa interoperabile ([capitolo 2](#));
- le diverse modalità di esecuzione di una valutazione dell'interoperabilità ([capitolo 3](#));
- quali aspetti considerare ai fini della relazione sulla valutazione dell'interoperabilità ([capitolo 4](#));
- i fattori critici per il successo dell'attuazione e della governance dei processi relativi alle valutazioni dell'interoperabilità in seno alla propria organizzazione pubblica ([capitolo 5](#));
- ulteriori risorse e informazioni sulle modalità per contribuire all'ulteriore sviluppo dei presenti orientamenti ([capitolo 6](#)).

Gruppi diversi hanno interessi diversi nel contesto del processo di valutazione dell'interoperabilità. I presenti orientamenti mirano a rispondere alle diverse esigenze di tali tipi diversi di pubblico come segue:

valutare (assess):


- determinare la necessità della valutazione in un caso specifico;
- effettuare la valutazione;
- partecipare alla valutazione;

comunicare (report):

- documentare i risultati della valutazione nella relazione sulla valutazione;
- pubblicare la relazione sulla valutazione;

decidere (decide):

- adottare decisioni in merito ai requisiti vincolanti sulla base della relazione sulla valutazione;



¹ Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj>).

² L'interpretazione vincolante della legislazione UE è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea.

- decidere in merito alla governance delle valutazioni dell'interoperabilità;


attuare (implement):

- attuare i requisiti vincolanti con l'aiuto della relazione sulla valutazione.

Domande frequenti sulle valutazioni dell'interoperabilità e su dove trovare le risposte

1. Che cos'è una valutazione dell'interoperabilità? – [capitolo 1](#)
2. Quali sono i requisiti vincolanti che possono avere un impatto sull'interoperabilità transfrontaliera? – [capitolo 2](#)
3. Quali sono i servizi pubblici digitali transeuropei cui si applicheranno tali requisiti vincolanti? – [capitolo 2](#)
4. Quali organizzazioni pubbliche sono tenute per legge a effettuare la valutazione obbligatoria dell'interoperabilità? – [capitolo 2](#)
5. In che modo si può scoprire se i requisiti vincolanti incidono sull'interoperabilità transfrontaliera di servizi pubblici digitali transeuropei? – [capitolo 3](#)
6. Quali sono le misure concrete che si potrebbero adottare per effettuare una valutazione dell'interoperabilità? [\(capitolo 3\)](#)
7. Quali portatori di interessi pubblici e privati sono interessati dai requisiti vincolanti? – [capitolo 4](#)
8. In quale fase si dovrebbero effettuare le valutazioni dell'interoperabilità nel contesto del processo di definizione e adozione dei requisiti vincolanti? – [capitolo 4](#)
9. Quante valutazioni dell'interoperabilità dovrebbero essere effettuate in relazione ai requisiti vincolanti? – [capitolo 2](#)
10. In che modo i risultati della valutazione obbligatoria dell'interoperabilità dovrebbero essere comunicati e pubblicati? – [capitolo 5](#)
11. Dove si possono trovare ulteriori risorse e come saranno elaborati gli orientamenti?-- [capitolo 6](#)

1 Che cosa sono le valutazioni dell'interoperabilità e perché sono rilevanti?



1.1 Che cosa stabilisce il regolamento su un'Europa interoperabile?

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento su un'Europa interoperabile stabilisce **l'obbligo di effettuare una valutazione dell'interoperabilità**:

"[p]rima di adottare una decisione su requisiti vincolanti nuovi o sostanzialmente modificati, un soggetto dell'Unione o un ente pubblico effettuano una valutazione dell'interoperabilità".

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento su un'Europa interoperabile, la valutazione dell'interoperabilità deve pertanto individuare e valutare:

- a) gli effetti dei requisiti vincolanti sull'interoperabilità transfrontaliera, utilizzando il [quadro europeo di interoperabilità \(QEI\)](#) come strumento di sostegno;
- b) i portatori di interessi per i quali i requisiti vincolanti sono pertinenti; e
- c) le soluzioni per un'Europa interoperabile che sostengono l'attuazione dei requisiti vincolanti.

I presenti orientamenti spiegano non soltanto cosa occorre fare, ma anche perché deve essere fatto.

1.2 Che cosa si intende per interoperabilità?

Per comprendere le valutazioni dell'interoperabilità, è importante capire cosa si intende per interoperabilità in generale. Il QEI costituisce il documento di orientamento sull'interoperabilità dei servizi pubblici nell'UE. Una caratteristica fondamentale del QEI consiste nel fatto che definisce l'interoperabilità come qualcosa che va oltre una mera questione tecnica. In effetti, vi sono altre dimensioni importanti che mettono in discussione l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali: i) gli Stati membri dispongono di quadri giuridici diversi, il che può portare a norme incompatibili; ii) le differenze nell'organizzazione delle autorità competenti e dei livelli di governo rendono difficile capire chi è responsabile per cosa e come i processi nazionali possono interagire in scenari transfrontalieri; iii) gli Stati membri hanno lingue, culture e concetti giuridici diversi, una circostanza questa che rende difficile garantire che i termini comuni siano compresi in modo coerente in tutta l'UE; e iv) gli Stati membri utilizzano risorse tecniche diverse, che possono essere incompatibili e quindi ostacolare l'interconnessione.

L'ambito di applicazione del regolamento su un'Europa interoperabile è specificamente **l'interoperabilità transfrontaliera nella misura in cui si applica ai servizi pubblici digitali transeuropei** (ossia la capacità di condividere in modo significativo i dati a livello transfrontaliero):

"interoperabilità transfrontaliera": la capacità dei soggetti dell'Unione e degli enti pubblici degli Stati membri di **interagire tra loro** a livello transfrontaliero **condividendo dati**, informazioni e conoscenze attraverso processi digitali in linea con i requisiti giuridici, organizzativi, semantici e tecnici relativi a tale interazione transfrontaliera;

Articolo 2, punto 1), del regolamento su un'Europa interoperabile.

Che cosa significa nella pratica, considerando i quattro livelli (giuridico, organizzativo, semantico e tecnico) del QEI?



L'**interoperabilità giuridica** valuta se le organizzazioni pubbliche che operano nel contesto di quadri giuridici diversi sono in grado di collaborare per la fornitura di servizi pubblici digitali transeuropei (ad esempio la fornitura di una carta nazionale di disabilità che può essere utilizzata come prova giuridicamente valida in altri Stati membri).



L'**interoperabilità organizzativa** valuta se le organizzazioni pubbliche si allineano in termini di loro processi aziendali, loro responsabilità e loro aspettative al fine di conseguire una fornitura di qualità elevata di servizi pubblici digitali transeuropei (ad esempio designando chiaramente un'autorità pubblica autorizzata a rilasciare carte nazionali di disabilità valide in un altro Stato membro).



L'**interoperabilità semantica** valuta se il formato e il significato precisi dei dati e delle informazioni scambiati siano preservati e compresi in tutti gli scambi tra organizzazioni pubbliche necessari per la fornitura dei servizi pubblici digitali transeuropei (ad esempio garantendo che il contenuto e la struttura della carta nazionale di disabilità possano essere compresi dalle autorità di altri Stati membri).



L'**interoperabilità tecnica** valuta se i sistemi informativi e di rete delle diverse organizzazioni pubbliche possano essere interconnessi in modo sicuro e adeguato, come richiesto per la prestazione di servizi pubblici digitali transeuropei (ad esempio garantendo che le carte nazionali di disabilità siano rilasciate in un formato digitale che può essere trattato da altri Stati membri).

L'ultima versione del QEI è stata adottata dalla Commissione europea nel 2017 ed è diventata una base fondamentale per numerosi quadri nazionali di interoperabilità e politiche di interoperabilità. In futuro, lo sviluppo del QEI sarà guidato dal [comitato per un'Europa interoperabile](#). Per ulteriori dettagli, l'[Accademia per un'Europa interoperabile](#) offre [attività di formazione sul QEI](#).

Il QEI è un buon punto di partenza per comprendere cosa sia una valutazione dell'interoperabilità.

1.3 Aspetto chiave che fa scattare la necessità di valutazioni dell'interoperabilità

Ogni giorno le organizzazioni pubbliche impongono o modificano requisiti vincolanti³ (ossia obblighi, divieti, condizioni, criteri o limiti) che incidono sull'interazione con le organizzazioni pubbliche di altri paesi o a livello di UE, la quale, a sua volta, è necessaria per la fornitura di servizi pubblici digitali transeuropei. Le valutazioni dell'interoperabilità riguardano precisamente tali processi decisionali e mirano ad accrescere la sensibilizzazione in merito all'interoperabilità transfrontaliera e al possibile effetto di requisiti vincolanti su di essa **prima** che tali requisiti siano decisi. I soggetti che preparano tali decisioni contenenti requisiti vincolanti (ad esempio una proposta legislativa o una procedura di

³ I concetti del regolamento su un'Europa interoperabile sono illustrati dettagliatamente nel [capitolo 2](#).

appalto) sono pertanto tenuti giuridicamente a effettuare una valutazione. Ciò nonostante possono delegare la valutazione ad altri, dato che gli Stati membri sono liberi di definire le risorse interne e la cooperazione tra i loro enti pubblici necessari per lo svolgimento delle valutazioni dell'interoperabilità (considerando 16 del regolamento su un'Europa interoperabile).

1.4 In che modo le valutazioni possono contribuire a fornire servizi pubblici digitali migliori a costi inferiori?

Un'interazione digitale senza interruzioni tra le organizzazioni pubbliche è essenziale per la mobilità dei cittadini e delle imprese in tutta l'UE, e quindi per il completamento del mercato unico digitale e per aumentare la competitività dell'economia dell'UE. Costituisce altresì una condizione per servizi pubblici digitali transeuropei di qualità elevata. In questo contesto, l'interoperabilità costituisce un fattore importante per un'interazione digitale senza interruzioni e per il conseguimento degli obiettivi menzionati. Tuttavia il fatto di consentire tali interazioni è spesso trascurato nelle prime fasi dello sviluppo delle politiche e dei progetti informatici, in particolare per questioni diverse dall'interoperabilità tecnica dei sistemi informativi e di rete.

Le valutazioni dell'interoperabilità aumentano la consapevolezza in merito all'interoperabilità transfrontaliera il prima possibile al fine di migliorare la mobilità e la competitività ed evitare costosi ostacoli all'interoperabilità stessa.

Al di là di nicchie altamente armonizzate (ad esempio lo scambio di informazioni in merito a veicoli e patenti di guida), la fornitura (congiunta) di servizi pubblici digitali di qualità elevata al di là delle frontiere degli Stati membri può essere particolarmente complessa a causa di questioni transfrontaliere specifiche in tutte le dimensioni dell'interoperabilità (giuridica, organizzativa, semantica e tecnica). La valutazione dell'interoperabilità contribuisce a garantire che tali sfide siano prese in considerazione in


La valutazione dell'interoperabilità rende più facile tenere adeguatamente conto di tutte le dimensioni dell'interoperabilità transfrontaliera presenti nella prestazione di servizi pubblici digitali transeuropei, evitando in tal modo la creazione di oneri amministrativi inutili.

modo adeguato e che siano individuate possibili soluzioni per una successiva attuazione, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi e facilitando l'accesso ai servizi pubblici digitali da parte dei cittadini e delle imprese nell'UE. Il processo di effettuazione di una valutazione aiuta inoltre le pubbliche amministrazioni a scoprire soluzioni riutilizzabili e ad evitare di dover iniziare da zero.

Inoltre, la pubblicazione delle valutazioni dell'interoperabilità è intesa a comunicare gli insegnamenti tratti tra le organizzazioni pubbliche dell'UE, aiutandole così a migliorare le loro decisioni in materia di requisiti vincolanti e a potenziare il riutilizzo. Ciò è previsto non soltanto attraverso meccanismi quali le revisioni fra pari, ma anche attraverso un archivio che consente di accedere a valutazioni precedenti. La valutazione obbligatoria dell'interoperabilità da sola non può prevenire questioni di interoperabilità transfrontaliera, ma contribuisce a individuare la necessità di soluzioni e accordi nuovi in ambito giuridico, organizzativo, semantico o tecnico a livello di UE o nazionale al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli transfrontalieri.


I vantaggi della valutazione dell'interoperabilità vanno oltre i vantaggi di una singola valutazione, in quanto possono promuovere l'apprendimento tra pari tra le organizzazioni pubbliche e possono contribuire a individuare le questioni che sono meglio affrontate in uno sforzo congiunto.

2 Quando è richiesta giuridicamente una valutazione dell'interoperabilità?



Il presente capitolo mira ad aiutare i soggetti responsabili delle valutazioni dell'interoperabilità all'interno delle loro organizzazioni pubbliche a decidere se sono o meno giuridicamente tenuti a effettuare una valutazione dell'interoperabilità.

Esamina nello specifico i concetti del regolamento su un'Europa interoperabile che fanno scattare l'obbligo di effettuare la valutazione dell'interoperabilità. Basandosi su una spiegazione approfondita di tali concetti chiave, un albero decisionale riepiloga le misure da adottare al fine di comprendere se è necessaria una valutazione dell'interoperabilità. I concetti sono illustrati ulteriormente tramite una serie di esempi sotto forma di casi nei quali si può o meno essere tenuti a effettuare una valutazione.



2.1 I concetti principali nel contesto delle valutazioni dell'interoperabilità

Le valutazioni dell'interoperabilità mirano a un processo di cambiamento ben gestito nel contesto del quale gli impatti sull'interoperabilità transfrontaliera siano individuati nel modo più proattivo possibile. L'articolo 2 del regolamento su un'Europa interoperabile definisce i concetti principali:

2.1.1 Requisiti vincolanti?

Il concetto di "requisiti vincolanti" è definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento su un'Europa interoperabile come segue:

- qualsiasi obbligo, divieto, condizione, criterio o limite
- di natura giuridica, organizzativa, semantica o tecnica
- stabiliti da un soggetto dell'Unione o da un ente pubblico
- in relazione a uno o più servizi pubblici digitali transeuropei e
- avente un effetto sull'interoperabilità transfrontaliera.

Che cosa afferma il regolamento su un'Europa interoperabile?

Il considerando 18 del regolamento su un'Europa interoperabile specifica inoltre che cos'è un requisito vincolante e come può essere stabilito:

I requisiti vincolanti possono essere stabiliti in "una legge, un regolamento, una disposizione amministrativa, un contratto, una gara d'appalto o un altro documento ufficiale. I requisiti vincolanti incidono sulle modalità di progettazione, acquisizione, sviluppo e attuazione dei servizi pubblici digitali transeuropei e dei relativi sistemi informativi e di rete utilizzati per prestare tali servizi, influenzandone in tal modo i flussi di dati in entrata e in uscita. Tuttavia, compiti quali la manutenzione evolutiva che non introduce modifiche sostanziali, aggiornamenti tecnici o di sicurezza o il semplice acquisto di apparecchiature di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) standard non incidono di norma sull'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei e non comportano pertanto una valutazione obbligatoria dell'interoperabilità ai sensi del presente regolamento"⁴.

⁴ Sono pertinenti anche i considerando 10, da 15 a 17 e 21 e 22 del regolamento su un'Europa interoperabile.

Nel valutare se un requisito sia "vincolante" ai sensi del regolamento su un'Europa interoperabile, un fattore essenziale consiste nell'eventualità o meno che il requisito in questione abbia conseguenze per altre organizzazioni che partecipano alla prestazione del servizio pubblico (ossia un effetto sull'interoperabilità transfrontaliera). Ad esempio un requisito tecnico che diventa obbligatorio soltanto per la parte che decide, ma che **limita comunque le scelte lasciate ad altri**, può essere considerato un requisito vincolante.

I requisiti vincolanti di norma scaturiranno dalla legislazione. Un requisito vincolante contenuto in una legge potrebbe riguardare ad esempio:

- la raccolta, il trattamento, la generazione, lo scambio o la condivisione di dati tra soggetti dell'Unione o enti pubblici (ad esempio un regolamento sui registri pubblici);
- l'automazione o la digitalizzazione di servizi pubblici o dei relativi processi sottostanti (ad esempio l'uso dell'intelligenza artificiale nell'ambito di un servizio pubblico o il rilascio di una patente di guida in formato digitale (sotto forma di dati) anziché di una carta fisica);
- l'utilizzo di sistemi informativi e di rete nuovi o esistenti (ad esempio l'utilizzo del sistema tecnico "una tantum"⁵).

Ad esempio la legislazione dell'UE che obbliga gli Stati membri a coordinare l'esecuzione dei diversi compiti dei governi nazionali richiederà spesso di sviluppare, o di modificare in modo significativo, nonché di integrare sistemi informativi o altre soluzioni digitali quali le API⁶ al fine di sostenere i nuovi requisiti. Tra gli atti legislativi dell'UE contenenti requisiti vincolanti figurano ad esempio [il regolamento sullo sportello digitale unico](#) (obbligo di aggiungere un livello supplementare al di sopra delle infrastrutture nazionali), il [regolamento eIDAS](#) (obbligo di adeguare i servizi nazionali) e la legislazione Schengen (obbligo di armonizzazione completa dei sistemi).

La spesa per lo sviluppo significativo di sistemi informativi richiede spesso un mandato attraverso una dotazione di bilancio. Inoltre flussi di dati nuovi tra le autorità richiederanno spesso una base giuridica per lo scambio di dati. **Di conseguenza, in linea generale, sarà opportuno prestare particolare attenzione a tutti i requisiti che fanno parte di una decisione adottata da un legislatore.** È tuttavia importante tenere presente che in alcuni casi gli enti pubblici o i soggetti dell'Unione possono decidere di stabilire requisiti vincolanti al di fuori della legislazione (ad esempio requisiti nel contesto di procedure di appalto, progetti pilota su larga scala o accordi bilaterali tra due o più Stati membri). È inoltre possibile che, dopo la valutazione dei requisiti vincolanti derivanti dalla legislazione iniziale, possano essere fissati requisiti aggiuntivi (ad esempio che specificano l'erogazione di servizi pubblici digitali). Tali decisioni potrebbero limitare le scelte lasciate ad altri e pertanto richiederebbero anch'esse una valutazione dell'interoperabilità.

In generale non sarà necessaria alcuna valutazione per i casi che riguardano compiti quali la manutenzione evolutiva che non introduce modifiche sostanziali, aggiornamenti tecnici o di sicurezza o

⁵ Cfr. articolo 14 del regolamento sullo sportello digitale unico: Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

⁶ Le interfacce per programmi applicativi sono intermediari software che consentono a due applicazioni di comunicare, ossia consentono la trasmissione di dati.

il semplice acquisto di apparecchiature di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) standard (considerando 18 del regolamento su un'Europa interoperabile).

Al di là della natura vincolante, un "requisito vincolante" ai sensi del regolamento su un'Europa interoperabile dovrebbe essere altresì **stabilito da un soggetto dell'Unione o da un ente pubblico**, in relazione a uno o più **servizi pubblici digitali transeuropei** e avere un effetto sull'**interoperabilità transfrontaliera**. Tali concetti sono illustrati più avanti nel testo.

2.1.2 Enti pubblici e soggetti dell'Unione?

Il requisito vincolante o i requisiti vincolanti valutati devono essere stabiliti da un ente pubblico o da un soggetto dell'Unione. L'articolo 2, punto 6), del regolamento su un'Europa interoperabile definisce un "ente pubblico" nello stesso modo in cui un ente pubblico è definito dall'articolo 2, punto 1), della [direttiva sull'apertura dei dati](#), ossia come:

- autorità statali, regionali o locali;
- organismi di diritto pubblico⁷; o
- associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Questa definizione è utilizzata non soltanto nel contesto della direttiva sull'apertura dei dati, ma anche per il regolamento eIDAS. Di conseguenza anche un'organizzazione pubblica che rientra nell'ambito di applicazione di tali atti legislativi rientra nella definizione di ente pubblico ai sensi del regolamento su un'Europa interoperabile.

L'articolo 2, punto 5), del regolamento su un'Europa interoperabile definisce i "soggetti dell'Unione" come "le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti dal [trattato sull'Unione europea], dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, oppure sulla base dei medesimi";

2.1.3 Servizi pubblici digitali transeuropei in questione?

I servizi sono considerati servizi pubblici digitali transeuropei quando soddisfano i requisiti cumulativi di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento su un'Europa interoperabile. In altre parole, i servizi sono:

"servizi digitali che i soggetti dell'Unione o gli enti pubblici si prestano tra loro o prestano a persone fisiche o giuridiche nell'Unione e che richiedono un'interazione al di fuori delle frontiere dei singoli Stati membri, tra soggetti dell'Unione o tra soggetti dell'Unione ed enti pubblici, mediante i loro sistemi informativi e di rete".

– Articolo 2, punto 2), del regolamento su un'Europa interoperabile.

Soltanto i requisiti vincolanti relativi a tali servizi pubblici digitali transeuropei devono essere sottoposti a una valutazione dell'interoperabilità. Ciò significa che i requisiti dovrebbero **incidere sulle modalità** di

⁷ Cfr. definizione di cui all'articolo 2, punto 2), della direttiva sull'apertura dei dati: "gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche: a) che sono istituiti per soddisfare specificatamente bisogni d'interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; b) che sono dotati di personalità giuridica; e c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico".

progettazione, acquisizione, sviluppo, attuazione ed erogazione dei servizi pubblici digitali transeuropei o dei relativi sistemi informativi e di rete, influenzandone in tal modo i flussi di dati in entrata e in uscita. In altre parole, il requisito dovrebbe incidere sui dati interessati, considerando da chi vengono trasmessi, a chi e da quale soluzione digitale. I flussi di dati in entrata possono essere costituiti da:

- i dati necessari per erogare il servizio pubblico digitale;
- il soggetto che li riceve;
- e il canale digitale di ricezione.

I flussi di dati in uscita possono essere costituiti da:

- i dati erogati dal servizio pubblico digitale;
- il soggetto al quale vengono consegnati;
- e il canale digitale attraverso il quale sono erogati.

2.1.3.1 Che cos'è un servizio pubblico digitale?

Al fine di comprendere ulteriormente il concetto di servizio pubblico digitale transeuropeo, è importante comprendere i concetti sottesi su cui si basa. Il regolamento su un'Europa interoperabile si applica soltanto ai **servizi pubblici digitali**, ma non definisce quali servizi debbano essere considerati servizi pubblici. L'articolo 1, paragrafo 3, specifica: "[i]l presente regolamento si applica fatte salve la competenza degli Stati membri quanto alla definizione di ciò che costituisce un servizio pubblico o alla loro capacità di stabilire le norme procedurali, o di prestare, gestire o attuare tali servizi". Ciò significa che non tutti i servizi pubblici saranno identici in tutti gli Stati membri.

Esistono tuttavia alcune caratteristiche comuni: ai sensi del regolamento su un'Europa interoperabile, i servizi pubblici digitali sono **solo servizi prestati da soggetti dell'Unione o da enti pubblici degli Stati membri**. Ad esempio le imprese private possono gestire un parcheggio su un terreno pubblico e un'applicazione di parcheggio a sostegno di tale servizio. Il semplice fatto che lo spazio fisico sia di proprietà di un ente pubblico e che tali imprese private lo affittino da tale ente pubblico non significa automaticamente che le applicazioni di parcheggio digitale siano servizi pubblici digitali forniti da un ente pubblico. In altri casi, enti privati possono svolgere un ruolo ausiliario che non incide sulla natura pubblica di un servizio (ad esempio, un servizio pubblico può utilizzare servizi cloud prestati da enti privati, ma l'ente pubblico o il soggetto dell'Unione mantiene la responsabilità generale della prestazione del servizio).

I servizi pubblici digitali transeuropei sono limitati ai servizi **prestati a un altro ente pubblico o soggetto dell'Unione o prestati a una persona fisica o giuridica nell'UE**. Ciò significa che i requisiti che riguardano i servizi disponibili soltanto per uso interno all'interno di un ente pubblico o di un soggetto dell'Unione non rientrano nella definizione (ad esempio la prenotazione di una scrivania in un ufficio a schema libero) né i servizi che comportano soltanto l'interazione con un paese o con cittadini e imprese **al di fuori dell'UE**.

2.1.3.2 Che cosa rende transeuropeo un servizio pubblico digitale?

Se il servizio o i servizi in questione soddisfano i requisiti per essere un servizio pubblico digitale, è quindi possibile valutare se esso costituisca anche un servizio pubblico digitale transeuropeo. Ciò comporta il soddisfacimento di due condizioni: i) il servizio deve richiedere un'interazione al di fuori delle frontiere dei singoli Stati membri, tra soggetti dell'Unione o tra soggetti dell'Unione ed enti pubblici, ossia tra le rispettive giurisdizioni, e ii) deve farlo mediante i loro sistemi informativi e di rete.

Esempi di **interazione al di fuori delle frontiere dei singoli Stati membri** potrebbero essere le interazioni necessarie per il riconoscimento reciproco dei diplomi accademici o delle qualifiche professionali; gli scambi di dati dei veicoli a fini di sicurezza stradale; l'accesso ai dati sanitari e della sicurezza sociale; e lo scambio di informazioni in materia di fiscalità, dogane, accreditamento e, in generale, tutti i servizi che applicano il principio "una tantum".

Tra le **interazioni tra soggetti dell'Unione** potrebbero figurare ad esempio un'interazione tra un servizio della Commissione e un'agenzia per la gestione di un progetto o di un programma di finanziamento o un'interazione tra i colegislatori.

Un'**interazione tra enti pubblici degli Stati membri e i soggetti dell'Unione** potrebbe verificarsi ad esempio nel contesto dei sistemi di sportelli unici, di appalti pubblici al di sopra della soglia o di meccanismi di comunicazione diversi. Le interazioni che avvengono attraverso sistemi forniti da soggetti dell'Unione ma che sostengono l'interazione transfrontaliera tra Stati membri rientrerebbero in entrambe le categorie (ad esempio l'interazione attraverso il sistema tecnico "una tantum").

Il servizio deve inoltre richiedere un'interazione **tra i sistemi informativi e di rete** di due o più enti pubblici o soggetti dell'Unione. Se la prestazione di un servizio pubblico digitale non richiede un'interazione con sistemi informativi e di rete di altri enti pubblici o soggetti dell'Unione, il servizio non deve essere considerato un servizio pubblico digitale transeuropeo. Questo è il caso, ad esempio, dello scambio di prove per posta ordinaria.

2.1.4 Interoperabilità transfrontaliera?

I requisiti vincolanti in termini di ambito di applicazione dovranno avere un effetto sull'interoperabilità transfrontaliera quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento su un'Europa interoperabile. La questione del modo in cui detti requisiti producono un tale effetto costituirà parte della valutazione stessa, ma la questione del suo effetto potenziale rientra nella valutazione preliminare. Se riguardano servizi pubblici digitali transeuropei (e, di conseguenza, l'interazione tra enti pubblici di Stati membri diversi e soggetti dell'Unione), di norma i requisiti da valutare incideranno anche sull'interoperabilità transfrontaliera, in quanto determineranno il modo in cui gli enti pubblici e i soggetti dell'Unione interagiscono tra loro.

2.2. Albero decisionale

L'albero decisionale di cui alla pagina seguente può essere utilizzato come base per esaminare se sia necessaria una valutazione dell'interoperabilità. Se l'autorità giunge a un "Sì" come risposta nel contesto dell'albero decisionale, è obbligatorio effettuare una valutazione dell'interoperabilità. In caso contrario, una valutazione dell'interoperabilità non è obbligatoria, ma può comunque apportare valore (cfr. capitolo 1).

Figura 1: albero decisionale per una valutazione dell'interoperabilità

Concetti rilevanti	Fase	Domanda	Se la risposta è "Sì"	Se la risposta è "No"
Confermare se si tratta o meno di un processo che definisce requisiti vincolanti e confermare la presenza di un requisito vincolante che può far scattare la necessità di una valutazione.	1	È in corso un processo che definisce requisiti vincolanti? ad esempio una procedura legislativa, una procedura di appalto. In altre parole, i requisiti vincolanti che si stanno esaminando devono ancora essere stabiliti e sono quindi ancora suscettibili di modifica ?	Passare alla fase 2.	Non è necessaria alcuna valutazione dell'interoperabilità. <i>Solo se un requisito è ancora suscettibile di modifica, è obbligatorio effettuare una valutazione dell'interoperabilità.</i>
Valutare se il requisito è vincolante.	2	Il requisito da stabilire è vincolante ? (ossia si tratta di qualcosa che limita le scelte lasciate ad altri)?	Passare alla fase 3.	Non è necessaria alcuna valutazione dell'interoperabilità. <i>Solo i requisiti vincolanti sono essenziali per far scattare una valutazione dell'interoperabilità.</i>
Valutare se il requisito vincolante riguarda servizi pubblici digitali.	3	1. Il requisito vincolante riguarda un servizio pubblico digitale prestato da soggetti dell'Unione o da enti pubblici?	Passare alla fase 4.	Non è necessaria alcuna valutazione dell'interoperabilità. <i>Solo i servizi pubblici prestati da enti pubblici o da soggetti dell'Unione sono soggetti all'applicazione del regolamento su un'Europa interoperabile.</i>
	4	2. Il servizio pubblico digitale è prestato a un altro ente pubblico o soggetto dell'Unione o a una persona fisica o giuridica nell'UE?	Passare alla fase 5.	Non è necessaria alcuna valutazione dell'interoperabilità. <i>Solo i servizi pubblici prestati a enti pubblici o a soggetti dell'Unione sono soggetti all'applicazione del regolamento su un'Europa interoperabile.</i>

COMMISSIONE EUROPEA – PROGETTO DI ORIENTAMENTI PER LE VALUTAZIONI DELL'INTEROPERABILITÀ

Concetti rilevanti	Fase	Domanda	Se la risposta è "Sì"	Se la risposta è "No"
Valutare la condivisione transfrontaliera dei dati e stabilire se il servizio pubblico digitale è transeuropeo.	5	La prestazione del servizio pubblico digitale interessato richiede interazioni mediante sistemi informativi e di rete: a) tra enti pubblici situati al di fuori delle frontiere degli Stati membri ; b) tra soggetti dell'Unione ; o c) tra soggetti dell'Unione ed enti pubblici ?	Passare alla fase 6.	Non è necessaria alcuna valutazione dell'interoperabilità. <i>I servizi limitati a un solo Stato membro non sono considerati servizi pubblici digitali transeuropei. Il requisito vincolante deve incidere sull'interazione transfrontaliera affinché una valutazione sia obbligatoria: se il servizio non comporta un'interazione transfrontaliera di reti o sistemi, non è considerato un servizio pubblico digitale transeuropeo.</i>
Confermare la necessità di una valutazione	6	È la prima volta che viene effettuata una valutazione del requisito vincolante in questione?	È necessaria una valutazione dell'interoperabilità. <i>Si è tenuti per legge a effettuare una valutazione dell'interoperabilità e a pubblicarne la relazione.</i>	Non è necessaria alcuna valutazione dell'interoperabilità. <i>Non si è giuridicamente tenuti a effettuare una valutazione dell'interoperabilità. Tuttavia una valutazione volontaria può comunque apportare valore.</i>

Indipendentemente dal risultato cui si giunge nel contesto dell'albero decisionale, è importante considerare i tre punti illustrati di seguito.

Nessuna necessità di ripetere la valutazione

Soltanto l'organizzazione pubblica che sta pianificando una decisione in merito a un requisito è tenuta a effettuare la valutazione. Ciò vale per i requisiti in qualsiasi fase del ciclo di vita di un servizio pubblico digitale e potrebbe comportare il coinvolgimento di soggetti diversi, a seconda che i requisiti siano introdotti in una proposta legislativa o specificati successivamente (stabilendo requisiti nuovi) durante l'attuazione o la gestione del servizio. Se un fascicolo è soggetto a responsabilità condivisa, i soggetti devono concordare i ruoli e collaborare (cfr. anche [capitolo 5](#)). Tale obbligo non riguarda un'organizzazione pubblica che si limiti ad attuare un requisito e sia vincolata dalla decisione di un'altra organizzazione pubblica (cfr. anche domande 1 e 2 di cui all'albero decisionale). Se una decisione è presa congiuntamente (ad esempio nel contesto di un progetto transfrontaliero), la valutazione può anche essere effettuata congiuntamente.

La norma secondo la quale non è necessario ripetere le valutazioni è ulteriormente chiarita dall'esenzione di cui all'articolo 3 del regolamento su un'Europa interoperabile: non è necessario ripetere la valutazione obbligatoria dell'interoperabilità per un requisito vincolante già valutato in precedenza. Tuttavia, sebbene non sia necessario ripetere le valutazioni, versioni diverse possono certamente essere correlate.

Valutazioni correlate

Nello specifico, le valutazioni possono basarsi l'una sull'altra, quando un'organizzazione pubblica (ad esempio un soggetto dell'Unione) stabilisce requisiti vincolanti di alto livello che sono poi ulteriormente definiti dai soggetti preposti all'attuazione. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, durante il recepimento di una direttiva dell'UE nella legislazione nazionale o quando un requisito vincolante precedentemente valutato adottato in un testo giuridico viene ulteriormente perfezionato nel contesto di una procedura di appalto pubblico ai fini della sua attuazione. Se si procede in tal senso decidendo in merito a requisiti vincolanti nuovi, in tale fase successiva potranno essere introdotti ostacoli all'interoperabilità transfrontaliera, motivo per cui occorrerà valutare i nuovi requisiti aggiunti. Tuttavia tali valutazioni possono fare riferimento a valutazioni precedenti e basarsi sulle loro risultanze.

Secondo la medesima norma, non è necessaria alcuna valutazione in fase di attuazione quando un requisito vincolante deve essere attuato mediante soluzioni fornite da soggetti dell'Unione. In questo caso si presume che tutte le soluzioni fornite da soggetti dell'Unione siano interoperabili per impostazione predefinita, in quanto sono fornite per un'ampia serie di contesti in tutta l'UE. Anche in questo caso, tuttavia, una valutazione dell'interoperabilità può essere effettuata su base volontaria al fine di verificare che tutte le potenziali questioni di interoperabilità transfrontaliera siano affrontate da tali soluzioni nel contesto specifico.

Assenza di valutazioni retroattive

L'obbligo giuridico di effettuare valutazioni dell'interoperabilità entra in vigore il 12 gennaio 2025. Numerosi requisiti vincolanti che incidono sull'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei possono essere già stati decisi ma non ancora recepiti o attuati. Una valutazione retroattiva non è obbligatoria, ma è fortemente raccomandata per i casi in cui la posta in gioco è elevata, in quanto può contribuire al recepimento o all'attuazione, come spiegato in precedenza.

2.3 Esempi

Caso n. 1: adattamento di una soluzione nazionale per consentire lo scambio di dati con altri Stati membri

Una grande città di uno Stato membro deve sviluppare ulteriormente il proprio sistema tecnico al fine di sostenere l'estensione dei requisiti per lo scambio di dati con le autorità di altri Stati membri derivante da una nuova normativa dell'UE.

Tuttavia la direzione generale competente della Commissione ha effettuato una valutazione dettagliata dell'interoperabilità in relazione alla presentazione della proposta e descrive le conseguenze previste per gli Stati membri. Non è necessario effettuare una nuova valutazione dell'interoperabilità se il cambiamento previsto deriva direttamente dalla necessità di conformarsi alla nuova normativa. In altre parole, una nuova valutazione non è obbligatoria in questo caso perché la città non sta **adottando** una decisione, ma si limita ad **attuare** una decisione relativa a requisiti vincolanti (cfr. domanda 1 (D1) di cui all'albero decisionale).

Tuttavia una nuova valutazione sarebbe obbligatoria qualora la città decidesse di attuare requisiti aggiuntivi che non derivano da un obbligo ai sensi della nuova normativa, ma che sono fissati nello stesso contesto (scambio di dati a livello transfrontaliero) o che possono incidere su di esso (modifica del formato dei dati o della proprietà).

Caso n. 2: necessità di supporto informatico per una nuova normativa dell'UE.

Un'agenzia governativa di uno Stato membro deve sviluppare ulteriormente la propria soluzione di comunicazione al fine di sostenere requisiti vincolanti nuovi derivanti da una normativa di recente adozione. Tale normativa obbliga gli operatori attivi sul mercato interno del prodotto X a presentare regolarmente relazioni digitali in merito alle vendite del loro prodotto.

Non è necessaria alcuna valutazione perché l'agenzia non sta adottando una decisione, ma si limita ad attuare una decisione relativa a requisiti vincolanti (cfr. D1).

La situazione sarebbe tuttavia diversa nel caso in cui la normativa in questione si limitasse a stabilire un requisito di alto livello e l'agenzia intendesse decidere in merito a requisiti vincolanti nuovi per l'attuazione che non sono ancora stati valutati. Ad esempio l'agenzia potrebbe dover decidere in merito a requisiti che disciplinano la condivisione di relazioni digitali sulle vendite e dovrebbe quindi valutare l'effetto di tale obbligo sulla condivisione transfrontaliera di dati.

L'agenzia potrebbe comunque concludere di non essere tenuta a effettuare una valutazione dell'interoperabilità. Il requisito nuovo non riguarda un servizio pubblico digitale (nello specifico non si tratta dell'interazione di tale servizio con altri), ma si limita soltanto a modificare la soglia per il numero di imprese oggetto di comunicazione (D3). In tal caso, una valutazione volontaria può comunque apportare valore.

Caso n. 3: gara d'appalto per un contratto quadro per la manutenzione e l'ulteriore sviluppo di sistemi tecnici

Un'agenzia governativa di uno Stato membro sta per indire una gara d'appalto per la manutenzione e l'ulteriore sviluppo dei propri sistemi informativi. L'agenzia sta decidendo in merito a un requisito vincolante e non si limita ad attuare una decisione (D1).

I requisiti vincolanti possono includere un bando di gara. Tuttavia la gara d'appalto relativa a un contratto quadro per la gestione, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo di sistemi professionali non contemplerà di per sé requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali, ma piuttosto una "manutenzione evolutiva" (D2). Non è pertanto necessaria una valutazione dell'interoperabilità.

Di norma una valutazione sarà necessaria se nel quadro del contratto viene richiesto lo sviluppo di un sistema specifico (ad esempio viene introdotto un requisito nazionale o specifico per organizzazione nuovo a sostegno di una normativa nuova: ciò potrebbe avere conseguenze per l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei, magari perché modifica (aspetti del)la logica commerciale di un sistema).

Caso n. 4: acquisizione di una soluzione per un servizio utilizzato da utenti transfrontalieri

Un comune nella regione frontiera di uno Stato membro sta valutando la possibilità di acquisire una soluzione digitale self-service per consentire il pagamento del parcheggio in zone designate dal comune. In relazione alla decisione di acquisizione, il comune stabilirà requisiti vincolanti nuovi per un sistema informativo per la prestazione del servizio in questione.

Tuttavia i requisiti non incidono sull'interoperabilità transfrontaliera (D3), in quanto la soluzione è intesa a chiedere il pagamento alla parte che desidera pagare direttamente la tariffa per il parcheggio. Nell'operazione in questione non è necessario lo scambio di dati tra autorità degli Stati membri o con le istituzioni dell'UE.

Di conseguenza, dato che la prestazione del servizio non richiede un'interazione transfrontaliera di servizi informativi o di rete, il comune non è tenuto a effettuare una valutazione dell'interoperabilità prima di acquisire la soluzione proposta.

Caso n. 5: sono proposte norme nuove dell'UE che richiedono un sostegno digitale nazionale


Una direzione generale della Commissione ha elaborato un atto legislativo volto a disciplinare ulteriormente il settore agricolo introducendo delimitazioni nuove e tipi nuovi di dati per la comunicazione delle emissioni di CO₂. Due anni prima diversi Stati membri avevano già introdotto soluzioni nazionali per tali comunicazioni. Laddove adottato, l'atto legislativo imporrebbe a tali Stati membri di sviluppare ulteriormente i loro quadri giuridici e i loro sistemi informativi esistenti in modo da assicurare che siano in grado di sostenere le delimitazioni nuove e i tipi nuovi di dati descritti nell'atto legislativo.

La direzione generale dovrà effettuare una valutazione dell'interoperabilità per la proposta essendo quest'ultima ancora aperta alla discussione (D1) e riguardante un servizio pubblico digitale transeuropeo (D2 e D3) (ossia riguardante flussi di dati tra organizzazioni pubbliche). Tale valutazione dell'interoperabilità dovrebbe quindi prendere in considerazione le soluzioni esistenti e il modo in cui possono essere (ri)utilizzate, evitando così la duplicazione degli sforzi e delle risorse.

Oltre a questi esempi concreti, i seguenti casi fungono altresì da buoni indicatori per circostanze in cui è probabile che una valutazione sia utile, se non obbligatoria:

- definizione di compiti nuovi per le autorità;
- modifiche della divulgazione di informazioni;
- modifiche dei diritti di ottenere informazioni;
- modalità nuova per l'erogazione di un servizio pubblico.

3 Come va effettuata una valutazione dell'interoperabilità?



Dopo aver utilizzato l'albero decisionale di cui al capitolo 2 per stabilire che è necessaria una valutazione dell'interoperabilità, il presente capitolo vi guiderà durante il processo di valutazione.

Il presente capitolo mira a fornire una chiara guida passo-passo in merito alle modalità con cui effettuare una valutazione dell'interoperabilità conformemente al regolamento su un'Europa interoperabile. Nel corso del presente capitolo apprenderete:

- le fasi principali di una valutazione dell'interoperabilità;
- le modalità per individuare e documentare i requisiti vincolanti;
- le modalità per individuare gli effetti sull'interoperabilità transfrontaliera;
- le modalità per individuare e consultare i portatori di interessi pertinenti;
- le modalità per individuare le soluzioni applicabili per un'Europa interoperabile.

Il regolamento su un'Europa interoperabile stabilisce in maniera chiara che l'approccio all'effettuazione delle valutazioni dell'interoperabilità dovrebbe essere **proporzionato** e **adattato** in funzione del loro livello e della loro portata. Ciò significa che metodologie e strumenti diversi apporteranno un valore diverso in contesti diversi (cfr. sottosezione 3.4 del presente capitolo). Il presente capitolo non mira a fornire un approccio univoco adatto a tutte le situazioni quanto piuttosto a consentirvi di familiarizzare con le diverse opzioni. Tali opzioni differiscono a seconda delle circostanze legate alla governance generale dell'interoperabilità di un'organizzazione pubblica. Tale governance potrebbe comportare ad esempio l'esistenza di valutazioni nazionali o organizzative o di quadri informatici/di interoperabilità (cfr. [capitolo 5](#)). In assenza di orientamenti specifici sull'approccio per le valutazioni dell'interoperabilità in una specifica organizzazione, la persona che dirige la valutazione dovrebbe scegliere l'approccio che apporta il massimo valore creando nel contempo l'onere minore.

Il processo descritto nel presente capitolo rappresenta un **approccio globale alle "migliori pratiche"** per le valutazioni dell'interoperabilità, ma riconosciamo che le organizzazioni variano in termini di dimensioni, struttura, risorse e livelli di maturità. Questo processo può e dovrebbe essere adattato al vostro contesto e ai vostri vincoli organizzativi specifici.

La chiave è mantenere i principi fondamentali⁸ della valutazione, estendendo nel contempo il processo in modo che sia gestibile e significativo nelle vostre circostanze particolari. Man mano che procedete nella lettura dei presenti orientamenti, valutate in che modo ciascuna fase possa essere adeguata per allinearsi alle capacità e ai requisiti della vostra organizzazione, garantendo che la valutazione rimanga preziosa e attuabile, indipendentemente dal punto di partenza o dalle risorse disponibili.

La prima fase consiste nell'esaminare le raccomandazioni generali per l'effettuazione di una valutazione dell'interoperabilità, prima di immergersi in maniera più dettagliata in ciascuna fase del processo.

⁸ Le valutazioni sono state concepite per consentire l'interoperabilità transfrontaliera, garantendo nel contempo l'inclusione di tutti i portatori di interessi pertinenti e creando in tal modo politiche digitali sostenibili e adeguate alle esigenze future. Al fine di conseguire tali obiettivi, è necessario comprendere l'entità dell'impatto dei requisiti previsti e proporre misure che consentano di cogliere i vantaggi e affrontare i costi potenziali (considerando 17), nonché scegliere un approccio proporzionato e diversificato in funzione del livello e della portata delle valutazioni (considerando 19).

3.1 Raccomandazioni generali

Raccomandazioni generali per trovare il giusto approccio:



Inizio precoce. I rendimenti maggiori si ottengono quando le valutazioni sono effettuate nelle prime fasi della progettazione di requisiti vincolanti nuovi (ad esempio nell'ambito dell'elaborazione delle politiche, delle proposte giuridiche o della progettazione di soluzioni informatiche nuove) e, al più tardi, prima di adottare decisioni vincolanti.



Idoneità allo scopo. Quanto più precisa e unica è la decisione che contiene i requisiti (ad esempio l'attuazione di un singolo progetto da parte di un'autorità locale), tanto più pragmatica e quindi più mirata può essere la valutazione. Cercate di definire chiaramente il vostro ambito di applicazione e i vostri obiettivi e di adattare la valutazione ad essi.



Affidamento su quadri esistenti. La valutazione dovrebbe essere allineata ai quadri organizzativi e amministrativi esistenti, garantendo in tal modo che integrino il flusso di lavoro amministrativo. Se del caso, dovrebbero essere presi in considerazione anche i quadri giuridici in materia di politiche digitali. Qualora la valutazione sia collegata a una valutazione preliminare (a livello di UE o nazionale), riutilizzate tale valutazione preliminare e basatevi su di essa.



Consultazione dei portatori di interessi. L'effettuazione di una valutazione dell'interoperabilità dovrebbe comportare la consultazione dei destinatari dei servizi direttamente interessati (compresi i cittadini o i loro rappresentanti). Sarebbe inoltre consigliabile consultare i soggetti che attueranno i requisiti e altri soggetti coinvolti nella prestazione del servizio. Tenete presente che tali valutazioni possono coinvolgere persone che non hanno precedenti esperienze in materia di gestione delle informazioni o di tecnologie dell'informazione.

3.2 Preparazione

Questa fase getta le basi per il processo, contribuendo a definire l'ambito di applicazione, a costituire la squadra giusta e a stabilire un piano d'azione chiaro. Investendo tempo in questa fase iniziale, potete razionalizzare le fasi successive della valutazione, evitare potenziali insidie e garantire che i risultati finali siano pertinenti e attuabili.

3.2.1 Individuazione dei processi che farebbero scattare una valutazione dell'interoperabilità

Anziché verificare ad hoc se sia necessaria una valutazione dell'interoperabilità, è opportuno cercare di individuare i processi che di solito richiedono una valutazione, ad esempio il ciclo legislativo, i processi

di attuazione o le procedure di appalto. Quando disponete di una panoramica dei processi, cercate di ridurli ulteriormente fino al possibile punto di inserimento/punto di intervento. Ad esempio se il vostro ciclo legislativo prevede l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto, prendete in considerazione la possibilità di includere la valutazione dell'interoperabilità in tale processo ed esaminate in quale fase sia opportuno procedere in tal senso.

3.2.1 Individuazione della necessità di una valutazione dell'interoperabilità

La procedura decisionale per questa fase è descritta in dettaglio nel [capitolo 2](#). In particolare l'albero decisionale di cui a tale capitolo definisce un approccio strutturato alla determinazione della necessità di una valutazione dell'interoperabilità nel vostro caso specifico. È opportuno che procediate con le fasi successive descritte nel presente capitolo soltanto se dalla valutazione preliminare di cui al capitolo 2 emerge che è necessaria una valutazione. Tuttavia, anche qualora non siate giuridicamente tenuti a effettuare una valutazione, potete comunque effettuarla su base volontaria.

3.2.2 Definizione dell'ambito di applicazione e degli obiettivi della valutazione

La definizione dell'ambito di applicazione e degli obiettivi della valutazione dell'interoperabilità determina il resto del processo. L'ambito di applicazione definisce i confini di ciò che sarà valutato (compresi quali casi di scambio di dati, sistemi, processi o servizi saranno esaminati e con quale livello di profondità). Gli obiettivi chiariscono ciò che si intende conseguire con la valutazione (ad esempio individuando lacune specifiche in materia di interoperabilità o valutando la conformità rispetto a determinate norme).

È importante ricordare che l'ambito di applicazione e gli obiettivi dovrebbero essere adattati al contesto specifico del vostro progetto e della vostra organizzazione. È opportuno che consideriate la natura e la complessità del progetto oggetto di valutazione, nonché la struttura organizzativa e le risorse disponibili. Un'iniziativa transfrontaliera su ampia scala può richiedere una valutazione globale. Un progetto più piccolo e localizzato può beneficiare di un approccio più mirato.


Nel definire l'ambito di applicazione e gli obiettivi, riflettete sulla capacità della vostra organizzazione di effettuare la valutazione. In tale contesto occorre valutare non soltanto le risorse finanziarie, ma anche il tempo, le competenze e l'accesso alle informazioni necessarie. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra accuratezza e praticità, garantendo che la valutazione sia nel contempo significativa e gestibile nel rispetto dei vostri vincoli. Alla luce di tutto ciò e sebbene la valutazione debba sempre riguardare un servizio pubblico digitale transeuropeo, siate consapevoli del fatto che l'ambito di applicazione e gli obiettivi possono pertanto variare notevolmente non soltanto tra gli Stati membri e i soggetti dell'Unione, ma anche all'interno del vostro Stato membro e all'interno della vostra organizzazione.

3.2.3 Costituzione di un gruppo di valutazione multidisciplinare

Costituire la squadra giusta è fondamentale per effettuare una valutazione dell'interoperabilità efficace. Nello scenario ideale verrebbe coinvolto un gruppo diversificato di esperti, ma riconosciamo che le organizzazioni possono disporre di competenze e risorse limitate. La chiave consiste nel cercare di ottenere la migliore combinazione possibile di competenze nel rispetto dei vostri vincoli.

In uno scenario ideale, il vostro gruppo di valutazione combinerebbe molteplici serie di competenze e prospettive. Valutate la possibilità di includere membri del gruppo con competenze in settori quali:

- aspetti giuridici e normativi dello scambio di dati (interoperabilità);
- analisi dei processi aziendali;
- gestione dei dati, comprese competenze semantiche e governance;
- architettura informatica e integrazione dei sistemi informatici;
- conoscenze settoriali specifiche pertinenti ai requisiti vincolanti oggetto di valutazione e ai servizi interessati.



Ricordate che una persona può essere qualificata in più settori di competenza. Se le risorse sono limitate, date priorità alle competenze più critiche per il vostro contesto di valutazione specifico. Potreste inoltre prendere in considerazione la possibilità di ricorrere temporaneamente a esperti o consulenti esterni per colmare eventuali lacune cruciali rilevate nelle competenze del vostro gruppo.

Le dimensioni del vostro gruppo dovrebbero essere proporzionate all'ambito di applicazione della valutazione. Un piccolo gruppo mirato potrebbe essere sufficiente per una valutazione avente un ambito di applicazione limitato. Un progetto più ampio e complesso può richiedere un gruppo più ampio.

3.2.4 Individuazione dei portatori di interessi pertinenti

Iniziate a individuare i portatori di interessi per i quali i requisiti vincolanti potrebbero essere pertinenti, ad esempio chiedendovi chi potrebbe essere interessato da tali requisiti:

- attuazione, ad esempio, chi è coinvolto in quale parte del processo?
- prestazione di servizi, ad esempio, quali organizzazioni sono necessariamente coinvolte ai fini del successo di tale prestazione?
- prestazione in sé, ad esempio, chi deve interagire con chi?
- oppure gestione, ad esempio, chi è coinvolto per garantire la coerenza?

Può trattarsi di portatori di interessi pubblici o privati (imprese), cittadini o soggetti dell'Unione. Tali portatori di interessi dovranno essere consultati in una fase successiva. Se tali portatori di interessi sono individuati in una fase precoce, potrebbero persino contribuire già alla realizzazione della fase successiva (ad esempio individuazione dei requisiti vincolanti). Non è necessario individuare ogni singolo portatore di interessi, quanto piuttosto le categorie (ad esempio tutti i cittadini o soltanto un determinato gruppo, tutte le imprese o soltanto settori specifici).

3.3 Analisi iniziale

La fase successiva consiste nell'esaminare la documentazione, le politiche e i servizi esistenti al fine di individuare e comprendere gli elementi chiave che determineranno la vostra valutazione.

Questa fase persegue tre finalità:

1. raccogliere ed esaminare la documentazione e le politiche pertinenti che descrivono i requisiti che incidono sull'interoperabilità;

2. individuare e documentare in maniera chiara i requisiti vincolanti che sono fondamentali per la valutazione;

3. mappare i servizi pubblici digitali transeuropei interessati da tali requisiti.

Nel corso delle tre sottosezioni che seguono, ricordate che la profondità e l'ampiezza dell'analisi dovrebbero essere proporzionate all'ambito di applicazione della valutazione quale definita nella fase di preparazione. L'obiettivo è creare una solida base di conoscenze che orienti il resto del vostro processo di valutazione.

3.3.1 Esame della documentazione e politiche che descrivono i requisiti

L'obiettivo principale di questa fase consiste nel raccogliere e nell'analizzare tutti i documenti pertinenti per comprendere i requisiti nuovi o modificati (siano essi esplicitamente indicati o semplicemente impliciti). Tale riesame costituisce la base per individuare i requisiti vincolanti fondamentali per la vostra valutazione nella fase successiva.

È importante notare che la natura e la portata della documentazione disponibile possono variare notevolmente a seconda della fase in essere in cui si trova il progetto o l'iniziativa oggetto di valutazione (a seconda che si tratti della fase di preparazione legislativa, della fase concettuale e di progettazione o di una fase successiva).

A seconda della fase in cui si trova il processo che porta allo sviluppo di un servizio pubblico digitale, le possibili misure da adottare potrebbero essere illustrate di seguito.

1. Individuare e raccogliere tutti i documenti pertinenti. Tra questi possono figurare non soltanto gli atti giuridici che stabiliscono il requisito, ma anche fonti secondarie quali la documentazione tecnica o la comunicazione sul documento contenente i requisiti. Inizialmente create un'ampia rete al fine di garantire che nessuna informazione fondamentale vada persa; si tratta ad esempio di andare oltre il documento vincolante che descrive i requisiti e di considerare il contesto in cui sono stabiliti o saranno attuati. Ciò può includere altri obblighi esistenti in materia di scambio di dati che attualmente non sono regolamentati;
2. categorizzare i documenti in base al loro tipo e alla loro pertinenza ai fini dell'interoperabilità;
3. effettuare un riesame iniziale per comprendere la portata e il contenuto di ciascun documento;
4. creare una sintesi o un indice dei documenti chiave e della loro pertinenza rispetto ai requisiti di interoperabilità;
5. individuare eventuali lacune nella documentazione che potrebbero dover essere affrontate.

Altre considerazioni:

- prendere in considerazione fonti di documentazione tanto interne quanto esterne;
- prestare attenzione al controllo delle versioni, assicurandosi di lavorare con le informazioni più aggiornate;
- cercare riferimenti a norme o ad altri requisiti esterni che possono incidere sull'interoperabilità;
- prendere atto di eventuali ambiguità o incongruenze presenti nella documentazione al fine di svolgere ulteriori indagini.

Ricordate che l'obiettivo in questa fase non è quello di analizzare i requisiti in modo approfondito, quanto piuttosto quello di creare una visione d'insieme ragionevole del panorama documentato. Ciò servirà da base per l'analisi più dettagliata delle fasi successive.

3.3.2 Individuazione dei requisiti vincolanti pertinenti

La finalità di questa fase è **individuare e documentare i requisiti vincolanti** che intendete valutare (cfr. [capitolo 2](#) per maggiori informazioni su ciò che si intende per "requisito vincolante"). Si noti che è possibile effettuare anche un'unica valutazione dell'interoperabilità per affrontare una serie di requisiti vincolanti (solitamente quando devono essere tutti definiti tramite il medesimo processo decisionale).

Dovrete documentare i requisiti dato che ciò vi aiuterà nella discussione sull'impatto di tali requisiti, che è l'obiettivo della valutazione dell'interoperabilità. Tenete presente che tale esercizio non è sempre semplice. Alcuni requisiti potrebbero non essere direttamente evidenti ed espliciti, ma potrebbe essere possibile individuarli soltanto dopo un'analisi approfondita ed esperta.

Esaminate i documenti già individuati ed estraete i requisiti vincolanti che:

- riguardano un servizio pubblico digitale:
 - o hanno una dimensione digitale, ossia i cui processi sottostanti sono digitalizzati o automatizzati; coinvolgono dati; comportano la definizione o l'impiego di soluzioni digitali; offrono un canale digitale per la prestazione di servizi; o sono prestati tramite sistemi informativi e di rete;
 - o comportano l'interazione tra organizzazioni pubbliche, ossia che i soggetti dell'Unione o gli enti pubblici si prestano tra loro o prestano a persone fisiche o giuridiche nell'Unione;
- hanno una dimensione transeuropea:
 - o richiedono un'interazione al di fuori delle frontiere dei singoli Stati membri, tra soggetti dell'Unione o tra soggetti dell'Unione ed enti pubblici.

Siate scrupolosi nelle vostre considerazioni: se nel processo di valutazione non viene constatata l'esistenza di un requisito vincolante, talvolta ciò può comportare questioni di interoperabilità transfrontaliera in un secondo momento per i soggetti che attueranno i requisiti ⁹.

Dopo aver individuato i requisiti, potete scegliere il metodo che ritenete più consono per documentare i requisiti individuati¹⁰. In generale, evitate di utilizzare la forma passiva nella documentazione dei requisiti, in quanto spesso ciò fa sì che gli attori (ossia coloro che sono coinvolti) non siano chiaramente individuati. Assicuratevi che l'estratto contenga le informazioni necessarie affinché possa essere considerato un requisito vincolante dato che la vostra valutazione può aver riguardato informazioni raccolte nel contesto del documento vincolante (non nel documento stesso).

A seconda della fase di un progetto in cui sono stabiliti i requisiti, possono essere utili metodi diversi per individuare e documentare i requisiti (ad esempio cercare storie di utenti o casi d'uso all'inizio del ciclo legislativo). Di conseguenza, nel documentare i requisiti individuati, prendete in considerazione il pubblico previsto per la valutazione dell'interoperabilità. Sebbene debba essere pubblicata su un sito web ufficiale, ad esempio essere pubblicamente disponibile, molto probabilmente la valutazione informerà anche i processi successivi nell'ambito del ciclo di vita di un servizio pubblico digitale. Di conseguenza valutate se la relazione sulla valutazione sarà condivisa con altri così com'è o se redigerete

⁹ Ad esempio in passato requisiti di interoperabilità non rilevati hanno costituito un fattore che ha fatto scattare la necessità di ripensare l'approccio strategico alla fatturazione elettronica: [Relazione sugli effetti della direttiva 2014/55/UE sul mercato interno e sulla diffusione della fatturazione elettronica nel settore degli appalti pubblici – Commissione europea \(europa.eu\)](#).

¹⁰ Il portale Open Data dell'UE offre una dettagliata [guida alla visualizzazione dei dati](#), che comprende diverse tecniche, dai diagrammi ai grafici e alla narrazione.

un documento diverso, ad esempio per le consultazioni dei portatori di interessi, gli appalti o l'attuazione. In caso affermativo, adattare di conseguenza i vostri metodi. La vostra documentazione dipenderà altresì dal tipo di requisiti vincolanti che state descrivendo (ad esempio requisiti aziendali, funzionali e non funzionali o requisiti tecnici).

Come indicato in precedenza, i vostri requisiti si collocheranno in genere nel conteso di un processo più ampio, di cui disciplinano soltanto alcune parti. È pertanto opportuno esaminare il processo globale più ampio e adattare la vostra documentazione alle sue specificità. A tale proposito potete:

1. tradurre i requisiti in uno schema di flusso;
2. elencare i requisiti in una forma che sia riutilizzabile (ad esempio per un bando di gara)¹¹.

3.3.3 Mappa dei servizi pubblici digitali transeuropei interessati

Al fine di valutare dove e in che modo i requisiti vincolanti individuati incideranno sul servizio pubblico digitale transeuropeo, è opportuno concentrarsi sulla visualizzazione del servizio stesso, compresa la sua dimensione transeuropea (ad esempio la connessione al di fuori delle frontiere degli Stati membri, tra soggetti dell'Unione o tra soggetti dell'Unione ed enti pubblici, mediante i loro sistemi informativi e di rete). La finalità è individuare e visualizzare le interazioni e gli scambi di dati transfrontalieri necessari per una prestazione efficace del servizio pubblico. In questo modo potete preparare il terreno per una valutazione degli effetti dei requisiti sull'interoperabilità transfrontaliera, ossia segnatamente sulle interazioni e sugli scambi di dati individuati in precedenza.

Vi sono numerosi modi per affrontare tale compito, ma la sezione che segue delinea un modo possibile per comprendere tanto il servizio stesso quanto le interazioni transfrontaliere che danno poi origine a considerazioni in materia di interoperabilità.

Innanzitutto visualizzate il servizio stesso considerando quanto segue:

- qual è l'obiettivo generale della decisione collegata? (contesto e punto di orientamento pertinenti);
- chi partecipa? (soggetti quali imprese, cittadini, ecc.);
- in che cosa consiste? (verifica di dati? rilascio di prove?);
- quando avviene? (dipendenza temporale? dipendenza da processi?);
- dove ha luogo? (back office? banche dati? ubicazione specifica (fisica)?);
- perché si verifica? (base giuridica, compresa un'eventuale sussidiarietà).

Potete effettuare questa visualizzazione in modi diversi (ad esempio tramite un percorso dell'utente, un albero decisionale o uno schema di flusso). Potete inoltre mappare i requisiti in uno strumento per visualizzare l'architettura dei servizi (ad esempio utilizzando [l'architettura di riferimento dell'interoperabilità europea \(EIRA – European Interoperability Reference Architecture\)](#)).

¹¹ Nei casi in cui la valutazione dell'interoperabilità sia collegata all'appalto di sistemi TIC, le specifiche tecniche dei fascicoli di appalto dovrebbero soddisfare i requisiti definiti nelle [specifiche tecniche delle TIC per essere ammissibili al riferimento negli appalti pubblici](#), che possono essere considerati soluzioni di interoperabilità.

Per la dimensione transeuropea del servizio pubblico digitale (ad esempio la connessione transfrontaliera necessaria tra organizzazioni pubbliche ai fini dell'erogazione del servizio in questione), considerate gli aspetti riportati di seguito al fine di mappare i requisiti individuati per il servizio.

1. Individuate gli scambi di dati necessari:

- tentate (sulla base della descrizione del servizio e dei requisiti vincolanti) di mappare i casi specifici in cui è necessario scambiare o condividere dati con servizi di altri Stati membri o con soggetti dell'Unione;
- specificate le esigenze di informazione che lo scambio di dati soddisferebbe in ciascun caso (ad esempio identificazione di persone fisiche, informazioni sulla sicurezza dei prodotti o dati amministrativi delle organizzazioni).

2. Individuate i servizi che collaborano:

- per ciascuno scambio di dati, stabilite il servizio pubblico o i servizi pubblici pertinenti in altri Stati membri o soggetti dell'Unione con cui il servizio deve interagire;
- annotate le autorità o le istituzioni responsabili di tali servizi partner.

3. Caratterizzate le interazioni:

- descrivete la natura di ciascuna interazione (ad esempio recupero, trasmissione e verifica di dati);
- individuate il tipo di dati che costituisce parte dell'interazione e valutate la possibilità di definire gruppi di dati per raggiungere un livello di granularità che consenta il riutilizzo di dati esistenti;
- individuate la direzione del flusso di dati (unidirezionale o bidirezionale);
- annotate eventuali requisiti specifici per tali interazioni (ad esempio tempo reale rispetto a lotti e frequenza).

Potete altresì mappare anche le connessioni.

4. Create una rappresentazione visiva di tali interazioni

Dette visualizzazioni, ad esempio un diagramma architettonico, apporteranno anch'esse un valore significativo all'ulteriore processo di valutazione. Per la prima fase potete utilizzare diagrammi di flusso, percorsi degli utenti o altri metodi di visualizzazione.

Dopo aver mappato tali connessioni, è altresì importante considerare cosa significherebbe in modo specifico attuare il requisito vincolante. Dovreste pertanto prestare attenzione anche ai punti che seguono.

5. Individuate le dipendenze:

- rilevate eventuali dipendenze da sistemi, norme o protocolli specifici necessari per tali interazioni (ad esempio quando parte dei dati è conservata nei registri di base, prendere in considerazione le dipendenze dal pertinente registro di base al fine di garantire il riutilizzo di tali dati);
- evidenziate tutte le soluzioni di interoperabilità esistenti che sono già in uso o pianificate.

6. Considerate la scalabilità:

- valutate il potenziale di riutilizzo del servizio con i requisiti specifici: potrebbe essere riutilizzato in altri casi d'uso?

- prendete in considerazione le potenziali modifiche dei requisiti in materia di scambio di dati nel corso del tempo (ad esempio il tipo o il volume di dati o la frequenza dell'interazione potrebbero cambiare).

Tali sforzi potrebbero sfociare in una mappa o un diagramma che illustri il modo in cui il servizio pubblico interagisce con altri servizi transfrontalieri. In tale contesto potrebbero figurare:

- una rappresentazione visiva delle connessioni di servizio (tale rappresentazione potrebbe illustrare in dettaglio i tipi di dati scambiati e la natura di ciascuna interazione);
- un elenco di servizi partner e autorità responsabili;
- dipendenze e requisiti di interoperabilità rilevati.

Tali mappature potrebbero fungere da punto di riferimento per il processo di valutazione, contribuendo a individuare potenziali sfide o requisiti in materia di interoperabilità. Ad esempio potreste utilizzarle per consultare i portatori di interessi e, congiuntamente, trovare incoerenze (logiche, giuridiche o di formattazione/documentazione), aspetti non del tutto definiti o duplicazioni. Dette mappature mostreranno inoltre dipendenze da altri servizi, organizzazioni o processi che potrebbero essere interessati al momento della decisione in merito al requisito vincolante in questione.

3.3.4 Coinvolgimento dei portatori di interessi

L'elenco dei portatori di interessi riuniti nella fase di preparazione dovrebbe essere perfezionato in questa fase della valutazione. Le consultazioni possono essere utilizzate per diverse finalità: possono contribuire a perfezionare la documentazione dei requisiti e dei servizi interessati (come indicato sopra). Possono inoltre aiutarvi a spiegare meglio la questione in esame ai portatori di interessi e possono contribuire a valutare le opportunità per una migliore interoperabilità transfrontaliera in futuro.

Dato che l'accento è posto sui servizi pubblici digitali transeuropei e sulla loro interoperabilità transfrontaliera, due gruppi di portatori di interessi sono particolarmente pertinenti ai fini della valutazione:



Utenti di servizi pubblici digitali: destinatari di servizi (persone fisiche o giuridiche) che fanno affidamento sull'interazione transfrontaliera dei servizi pubblici digitali per utilizzare tali servizi in maniera efficace.

Al fine di effettuare una valutazione dell'interoperabilità è necessario consultare tali destinatari dei servizi (compresi i cittadini o i loro rappresentanti) per valutare i possibili impatti. Ciò fornisce un valido riscontro sulla proporzionalità del requisito vincolante rispetto all'obiettivo originario della sua introduzione (ossia tale requisito è proporzionato ai benefici attesi dalla sua introduzione?). Consente inoltre di valutare l'efficacia del requisito (ossia il requisito vincolante contribuirà al conseguimento di ciò per cui è stato stabilito?). Pertanto i requisiti possono essere adattati di conseguenza prima dell'adozione di una decisione vincolante. Tenete presente tuttavia che tali valutazioni possono coinvolgere persone che non hanno precedenti esperienze in materia di gestione delle informazioni o di tecnologie dell'informazione e che dovrete adattare la vostra comunicazione di conseguenza.



Le **organizzazioni pubbliche in altri Stati membri o a livello di UE** sono soggetti dell'Unione o enti pubblici che regolamentano, prestano, gestiscono o attuano servizi pubblici digitali transeuropei.

Comprendono portatori di interessi dell'intero ciclo di vita del servizio (ad esempio funzionari responsabili delle politiche, soggetti che attueranno i requisiti in ambito informatico e altri gruppi di utenti interessati all'interno dell'organizzazione pubblica, quali i fornitori di servizi). Se non siete certi di come consultare tali portatori di interessi, potete consultare anche il capitolo 7 del [pacchetto di strumenti per legiferare meglio della Commissione europea](#). Tenere presente che, al fine di garantire l'interoperabilità, potrebbe essere necessario approfondire la riflessione in settori politici specifici. Un altro esempio di consultazione dei portatori di interessi potrebbe essere la consultazione di esperti nei settori in questione.

Tenete presente altresì che il requisito di cui all'articolo 3 del regolamento su un'Europa interoperabile di condurre consultazioni non significa che tali consultazioni debbano essere condotte in aggiunta a quelle che fanno parte di altri processi. L'integrazione con i processi esistenti è possibile e, di fatto, fortemente incoraggiata al fine di sfruttare le sinergie disponibili (cfr. [capitolo 5](#)).

Il coinvolgimento dei portatori di interessi può andare oltre questa fase iniziale e può altresì convalidare l'esito della fase successiva (valutazione) con i portatori di interessi.

3.4 Valutazione dell'interoperabilità transfrontaliera

Avendo stabilito la base per la vostra valutazione, possiamo ora al fulcro del processo di valutazione dell'interoperabilità. Questa fase comporta una valutazione degli effetti dei requisiti vincolanti sull'interoperabilità transfrontaliera da molteplici prospettive, conformemente al QEI.

Nelle sottosezioni che seguono esamineremo le modalità per analizzare gli effetti sull'interoperabilità transfrontaliera (considerando gli aspetti giuridici, organizzativi, semantici e tecnici) e forniremo esempi di migliori pratiche concernenti i modi per affrontare questo compito.

3.4.1 Analisi degli effetti sull'interoperabilità transfrontaliera

Il regolamento su un'Europa interoperabile non prescrive un metodo obbligatorio, ma afferma che il QEI costituisce uno strumento di sostegno (articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento).

Come illustrato in precedenza, è necessario tenere presente che **la valutazione non deve mostrare la strada verso la piena interoperabilità, ma dovrebbe contribuire a individuare le modalità a sostegno di una maggiore interoperabilità**. Se la vostra organizzazione pubblica ha già deciso di utilizzare un metodo per le valutazioni, seguite tale decisione (cfr. [capitolo 5](#)).

Considerare il QEI come punto di partenza principale per la vostra valutazione significa considerare in che misura i requisiti proposti consentono o ostacolano l'interoperabilità. Ciò potrebbe altresì dimostrare la necessità di requisiti ulteriori. Il considerando 21 precisa che la valutazione dovrebbe esaminare gli effetti dei requisiti vincolanti previsti tenendo conto dell'origine, della natura, della

particolarità e della portata di tali effetti. Al fine di prestare attenzione a tali aspetti, le quattro dimensioni del QEI possono costituire un primo punto di partenza.



3.4.1.1 Valutazione degli aspetti giuridici

L'obiettivo è valutare in che misura i requisiti vincolanti consentano alle organizzazioni pubbliche che operano nell'ambito di quadri giuridici, politiche e strategie diversi di collaborare tra loro al fine di prestare servizi pubblici digitali transeuropei. Tale valutazione dovrebbe prendere in considerazione fattori quali la coerenza del requisito con le leggi e le normative vigenti; i conflitti o le incoerenze potenziali con altri quadri giuridici, comprese le politiche digitali dell'UE; e la fattibilità dell'attuazione e dell'applicazione delle norme.



3.4.1.2 Valutazione degli aspetti organizzativi

L'obiettivo è valutare in che misura i requisiti vincolanti aiutino o meno le organizzazioni pubbliche ad allineare i loro processi aziendali, le loro responsabilità e le loro aspettative al fine di conseguire una fornitura di qualità elevata e senza interruzioni dei servizi pubblici digitali transeuropei. In che misura i requisiti vincolanti creano opportunità o rischi per le organizzazioni e il loro funzionamento? Stabiliscono ad esempio compiti nuovi che devono essere integrati o (ri)assegnano responsabilità?



3.4.1.3 Valutazione degli aspetti semantici

L'obiettivo è valutare in che misura i requisiti vincolanti garantiscano che il formato e il significato precisi dei dati e delle informazioni scambiati siano conservati e compresi in tutte le fasi dello scambio necessario per la prestazione dei servizi pubblici digitali transeuropei interessati. In che misura i requisiti vincolanti creano opportunità o rischi per uno scambio significativo di dati a livello transfrontaliero? Incoraggiano ad esempio l'uso di vocabolari controllati o utilizzano concetti nuovi?



3.4.1.4 Valutazione degli aspetti tecnici

L'obiettivo è valutare in che misura i requisiti vincolanti aiutino le diverse parti a interconnettersi in modo sicuro e adeguato al fine di poter prestare i servizi pubblici digitali transeuropei.

Alla data della presente versione degli orientamenti, non esiste uno strumento che copra tutti questi aspetti. Attualmente sul portale "Europa interoperabile" esiste una prima versione nel contesto della quale i risultati possono essere comunicati nel formato prescritto nell'allegato del regolamento.

Per il momento, l'esempio che segue può fornire una prima idea delle questioni necessarie per consentire l'interoperabilità transfrontaliera e quindi i primi punti di intervento per individuare i possibili effetti dei requisiti vincolanti sull'interoperabilità transfrontaliera.



Esempio: i cittadini con disabilità si trovano ancora ad affrontare problematiche quando utilizzano la loro carta nazionale di disabilità in altri paesi dell'UE. È evidente che tali problematiche devono essere superate. Le carte nazionali di disabilità dovrebbero idealmente diventare digitali, ma ciò solleva alcune difficoltà in materia di interoperabilità. Ad esempio:

- aspetti giuridici:
 - in che modo si può garantire che qualsiasi prova di disabilità (ad esempio una carta digitale) rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro sia giuridicamente valida anche in un altro Stato membro?
 - in che modo si può verificare che il contenuto di una prova digitale di disabilità sia sufficiente a dimostrare il rispetto dei requisiti procedurali in un altro Stato membro?
 - il contenuto di una prova transfrontaliera di disabilità può essere scambiato a livello transfrontaliero in conformità del regolamento generale sulla protezione dei dati?
- aspetti organizzativi:
 - quale organizzazione pubblica ha il diritto di rilasciare una prova della disabilità in un contesto transfrontaliero (ad esempio per una persona che vive e lavora in uno Stato membro diverso)?
 - in che modo le organizzazioni pubbliche richiedono una prova di disabilità in un contesto transfrontaliero?
- aspetti semantici:
 - in che modo si può garantire che tutti i contenuti di tale prova di disabilità siano comprensibili?
 - in che modo si può garantire che abbiano il medesimo significato per tutti i partecipanti?
- aspetti tecnici:
 - la prova della disabilità è rilasciata in un formato che può essere trattato da qualsiasi organizzazione pubblica richiedente?
 - esiste un sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero di una prova di disabilità interoperabile per tutte le parti coinvolte nello scambio?

3.4.1.5 Migliori pratiche per individuare gli effetti sull'interoperabilità transfrontaliera

Di seguito presentiamo alcuni approcci diversi, tutti basati sul QEI e che possono essere utilizzati come strumenti di sostegno nell'effettuazione della valutazione dell'interoperabilità transfrontaliera. Tutti questi approcci sono conformi all'obbligo giuridico di effettuare la valutazione in "modo appropriato".

3.4.1.5.1 Migliore pratica 1: requisiti vincolanti nelle politiche (controlli digitali)

I requisiti vincolanti contenuti nei testi giuridici spesso non sono scritti in seno a un gruppo multidisciplinare, motivo per cui potrebbero mancare le conoscenze di taluni aspetti dell'attuazione digitale. In tali casi la valutazione è piuttosto un esercizio di scoperta nel contesto del quale i soggetti coinvolti scoprono che la politica contiene requisiti vincolanti e vengono a conoscenza delle successive conseguenze in termini di attuazione che potrebbero non aver preso in considerazione in precedenza.

Inoltre le politiche possono essere attuate in modi decisamente diversi e in molti casi non sono nemmeno destinate a essere prescrittive per quanto riguarda le modalità di attuazione. Ciò significa che le valutazioni dell'interoperabilità delle politiche si trovano ad affrontare due sfide ulteriori:

- le persone che redigono i requisiti potrebbero avere una scarsa conoscenza dell'attuazione digitale;
- numerose domande sull'implementazione digitale potrebbero essere ancora molto aperte dato che il processo è ancora nelle fasi iniziali.

Al fine di affrontare tali sfide, negli ultimi anni la Commissione e diversi Stati membri hanno tradotto il QEI in liste di controllo pratiche che sono più facili da comprendere per i responsabili delle politiche che possono anche rispondervi più facilmente¹². Tali questionari possono costituire un punto di partenza per i responsabili delle politiche che desiderano scoprire come una politica possa migliorare l'interoperabilità transfrontaliera o rischi che creano sfide nuove per il flusso transfrontaliero di dati. Possono inoltre guidare i responsabili delle politiche in relazione a ulteriori misure da adottare quando si approfondiscono le questioni aperte (ad esempio coinvolgendo esperti provenienti da altri contesti professionali).

3.4.1.5.2 Migliore pratica 2: quadro di interoperabilità specializzato come riferimento

Il lavoro relativo alla singola valutazione può essere più semplice se l'organizzazione dispone già di una governance globale dell'interoperabilità allineata al QEI. In tal caso non è necessario prendere il QEI come punto di partenza per effettuare la valutazione. L'utilizzo di quadri di interoperabilità specializzati (ad esempio un quadro nazionale di interoperabilità o un quadro di interoperabilità settoriale) per effettuare la valutazione consente di creare maggiore valore e potrebbe rendere l'approccio più semplice. Di seguito sono riportati alcuni esempi di processi di governance dell'interoperabilità che sono in linea con il QEI e che potreste riconoscere sulla base della vostra esperienza.

- Alcuni Stati membri hanno "recepito" il QEI in una **normativa nazionale in materia di interoperabilità** e hanno aggiunto requisiti specifici al loro specifico contesto¹³. In tali casi la valutazione può esaminare in che modo i requisiti vincolanti si inserirebbero in tale assetto;
- taluni Stati membri hanno introdotto **architetture nazionali di riferimento per l'interoperabilità** allineate al QEI (alcune di esse si basano sull'EIRA)¹⁴. La valutazione potrebbe esaminare in che modo i requisiti si inseriscano in tali architetture nazionali;
- alcuni Stati membri hanno introdotto **quadri di governance dei dati** che integrano le raccomandazioni del QEI. La valutazione può basarsi su tali pratiche;
- alcune organizzazioni internazionali, quali la Banca mondiale, hanno utilizzato il QEI come principio guida per le loro iniziative, quali l'iniziativa [ID4D \(Identification for development\)](#), che mira ad aiutare gli operatori a progettare e attuare sistemi di identificazione (ID) inclusivi e affidabili.

¹² Tra gli esempi figurano le pratiche di cui allo [strumento n. 28 del pacchetto di strumenti per legiferare meglio della Commissione europea](#); la [legislazione pronta per il digitale \(digst.dk\)](#) della Danimarca; e, per la Germania, la pubblicazione [Digitalcheck: Refining the beta version step by step | DigitalService \(bund.de\)](#).

¹³ Esempi si possono trovare nell'Osservatorio dei quadri nazionali di interoperabilità [NIFO- National Interoperability Framework Observatory](#).

¹⁴ Tra gli esempi figurano la [Polonia](#) e [Malta](#).

Tra le questioni relative all'allineamento a un quadro nazionale o specializzato potrebbero figurare le seguenti:

- in che modo i requisiti si inseriscono nella governance dell'interoperabilità nella nostra organizzazione?
- in che modo i requisiti si inseriscono nell'assetto architettonico?
- abbiamo documentato i flussi di dati interessati, come richiesto dal nostro assetto di interoperabilità nazionale?

3.4.1.5.3 Migliore pratica 3: strumenti riutilizzabili

Questo punto di partenza è pertinente per tutte le organizzazioni che non dispongono di un metodo specifico per le valutazioni (di interoperabilità) o che dispongono di un tale metodo specifico, ma non di un metodo allineato al QEI. Si tratta inoltre di un approccio valido per valutare più specificamente i requisiti vincolanti (ad esempio per verificare la conformità rispetto a una norma).

Sono state sviluppate diverse soluzioni a sostegno di una valutazione basata sul QEI per finalità diverse. Tutte queste soluzioni dovranno essere adattate al fine di sostenere pienamente le valutazioni dell'interoperabilità in futuro, ma possono già fornire oggi alcuni orientamenti utili. Se la valutazione mostra un punteggio elevato, l'effetto sull'interoperabilità transfrontaliera dovrebbe essere positivo; un basso livello di allineamento dovrebbe determinare l'assegnazione di un punteggio basso. Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali strumenti.

- Per le valutazioni che riguardano una modifica di un servizio pubblico digitale esistente: gli [strumenti sulla maturità dell'interoperabilità \(IMAPS, SIQAT e GIQAT\)](#). Si tratta di strumenti di autovalutazione destinati a valutare la maturità in termini di interoperabilità dei servizi pubblici digitali a tutti i livelli di governo. Tali strumenti offrono pertanto punti di partenza preziosi, ma dovrebbero essere adattati in quanto le valutazioni dell'interoperabilità riguardano requisiti vincolanti e non servizi pubblici digitali specifici. Qualora si opti per tale soluzione, dovrebbero essere forniti questionari online per valutare la maturità dell'interoperabilità, unitamente a raccomandazioni per la relazione;
- per le valutazioni che riguardano una norma o una specifica: il [CAMSS](#) costituisce uno strumento di autovalutazione destinato a valutare il sostegno all'interoperabilità di norme e/o specifiche scelte. Per la relazione dovrebbe essere fornito un questionario online volto a valutare l'interoperabilità.

3.5 Individuazione della soluzione

Un principio fondamentale sottolineato nel regolamento su un'Europa interoperabile è dato dall'importanza e dal valore del riutilizzo di soluzioni di interoperabilità esistenti (ad esempio elementi costitutivi standardizzati o vocabolari di base) al fine di promuovere l'interoperabilità, l'armonizzazione e l'uso efficace delle risorse pubbliche. Questo approccio non solo migliora l'interoperabilità transfrontaliera, ma contribuisce anche all'efficienza in termini di costi e alla coerenza tra i servizi pubblici nell'UE.

Il regolamento su un'Europa interoperabile afferma che, durante il processo di valutazione dell'interoperabilità, le organizzazioni devono valutare l'applicabilità e quindi la riutilizzabilità delle soluzioni esistenti, in particolare di quelle designate come "soluzioni per un'Europa interoperabile". Si tratta di soluzioni di interoperabilità (ad esempio norme, elementi costitutivi e vocabolari di base) che sono state esaminate e raccomandate dal comitato per un'Europa interoperabile in considerazione del

loro potenziale in termini di miglioramento o istituzione dell'interoperabilità (transfrontaliera) ove necessario.

Gli obiettivi principali della presente fase sono i seguenti:

1. individuare le soluzioni per un'Europa interoperabile pertinenti che potrebbero rispondere alle esigenze di interoperabilità individuate nella vostra valutazione;
2. valutare in che modo tali soluzioni potrebbero essere integrate nel vostro servizio al fine di migliorare l'interoperabilità;
3. prendere in considerazione altri cataloghi di soluzioni riutilizzabili, a livello di UE o nazionale, che potrebbero offrire approcci adeguati.

Dando priorità al riutilizzo di soluzioni esistenti, è possibile accelerare lo sviluppo di servizi interoperabili, ridurre la duplicazione degli sforzi e garantire l'allineamento rispetto a norme e pratiche consolidate in tutta l'UE.

Nelle sottosezioni che seguono esamineremo le modalità per individuare, valutare e potenzialmente adattare in maniera efficace tali soluzioni nel contesto dei vostri requisiti specifici di servizio e interoperabilità.

3.5.1 Ricerca e valutazione delle soluzioni per un'Europa interoperabile pertinenti

Come brevemente indicato in precedenza, le **soluzioni per un'Europa interoperabile** possono essere qualsiasi risorsa riutilizzabile per quanto riguarda requisiti giuridici, organizzativi, semantici o tecnici al fine di consentire l'interoperabilità transfrontaliera. Tra gli esempi figurano quadri concettuali, orientamenti, architetture di riferimento, specifiche tecniche, norme, servizi e applicazioni, nonché componenti tecnici documentati quali il codice sorgente. Le **soluzioni per un'Europa interoperabile** sono soluzioni di interoperabilità raccomandate dal comitato per un'Europa interoperabile (previste per il 2025).

3.5.2 Ricerca di soluzioni di interoperabilità pertinenti



il [portale "Europa interoperabile"](#) (precedentemente denominato Joinup) darà infine accesso a tutte le soluzioni per un'Europa interoperabile, che saranno contrassegnate di conseguenza e accompagnate da funzionalità di ricerca corrispondenti. Il portale faciliterà ulteriormente la ricerca di altre soluzioni pertinenti, comprese soluzioni "open source". Tuttavia numerose soluzioni sono già disponibili sul portale.

I portali nazionali possono inoltre fungere da punti di accesso per cercare soluzioni riutilizzabili che migliorino l'interoperabilità. Se volete tenervi informati in merito alle soluzioni che potrebbero diventare pertinenti in futuro, prendete in considerazione la possibilità di aderire a comunità pertinenti in seno alle quali troverete altresì maggiori informazioni e potrete partecipare a discussioni.

3.5.3 Valutazione e selezione delle soluzioni per un'Europa interoperabile pertinenti

Nel valutare le soluzioni individuate e nell'operare una selezione tra le stesse, è opportuno ricordare gli obiettivi concreti della valutazione individuati nella prima fase. In generale, la presente parte della valutazione è effettuata al fine di **aumentare le possibilità di interoperabilità** in futuro quando i requisiti saranno attuati.

Una caratteristica comune delle soluzioni per un'Europa interoperabile e delle soluzioni di interoperabilità è costituita dal fatto che entrambe possono essere riutilizzate. L'individuazione di soluzioni riutilizzabili nelle prime fasi del processo può contribuire a progettare i requisiti o a adattarli in modo tale da consentire il riutilizzo di tali soluzioni e permettere quindi risparmi sui costi nell'attuazione dei requisiti.

In questa fase tuttavia la valutazione può seguire agende molto diverse, tra cui:

- **esplorazione:** mantenere le cose sufficientemente aperte al riutilizzo (ad esempio una soluzione per un'Europa interoperabile);
- **informazione:** informare i soggetti che attueranno i requisiti, attraverso la relazione sulla valutazione, in merito alle soluzioni esistenti potenzialmente utilizzabili per l'attuazione;
- **pianificazione:** documentare la necessità di sviluppare uno strumento riutilizzabile.

Le soluzioni elencate in una relazione sulla valutazione non sono automaticamente vincolanti per i soggetti che attueranno i requisiti. Tuttavia possono aiutare soggetti che attueranno i requisiti ad allinearsi e connettersi nei loro sforzi di attuazione, a risparmiare risorse e a contribuire automaticamente a una maggiore interoperabilità in tutta l'UE. A tal fine, dovrete non soltanto valutare se e in quali contesti sia possibile il riutilizzo, ma anche, a seconda dei casi, chiarire quali soluzioni potrebbero o dovrebbero essere riutilizzate o se sia necessario sviluppare una soluzione nuova. Se possibile, potete altresì contattare nuovamente i vostri portatori di interessi per verificare i vostri risultati e ottenere un loro riscontro sulle possibili soluzioni.

3.6 Comunicazione

Dopo aver completato la vostra valutazione delle implicazioni per l'interoperabilità e individuato possibili soluzioni, il passo successivo consiste nel documentare i vostri risultati e le vostre raccomandazioni in una relazione sulla valutazione. Tale relazione costituisce un risultato fondamentale del processo di valutazione dell'interoperabilità. Sul portale "Europa interoperabile" sarà possibile compilare la relazione sulla base delle informazioni richieste dall'allegato di cui all'atto.

Le specificità della redazione, del riesame e della finalizzazione della relazione sono importanti, ma non rientrano nell'ambito di applicazione del presente capitolo. Per una guida dettagliata su come strutturare e compilare la relazione sulla valutazione dell'interoperabilità (compresi i requisiti specifici in termini di contenuto e formato), si rimanda al [capitolo 4](#) della presente guida, in cui troverete istruzioni per la creazione di una relazione chiara e informativa che possa essere presa in considerazione e che soddisfi i requisiti di cui al regolamento su un'Europa interoperabile.

3.7 Follow-up

Il completamento della valutazione dell'interoperabilità e la produzione della relazione soddisfano il requisito obbligatorio di effettuare una valutazione dell'interoperabilità. Tuttavia, al fine di trarre il massimo vantaggio dall'esecuzione della valutazione, è opportuno dare seguito alle conclusioni e ai risultati, formulando raccomandazioni, comunicando informazioni sulle risultanze o adottando azioni concrete.

La fase di follow-up può inoltre rivelare sfide o opportunità nuove che non sono emerse durante la valutazione iniziale. È pertanto importante rimanere flessibili ed essere pronti a adeguare il piano d'azione al fine di riflettere sui risultati effettivi in contesti reali e sulle conoscenze emergenti.

Dare seguito ai risultati della valutazione consente alle organizzazioni di garantire che le valutazioni dell'interoperabilità portino a miglioramenti significativi nella prestazione di servizi pubblici digitali transeuropei.

Sintesi

Il presente capitolo ha delineato un processo globale per l'effettuazione di una valutazione dell'interoperabilità, che fornisce una tabella di marcia dettagliata dalla preparazione iniziale fino al miglioramento continuo. Il processo descritto è un approccio basato sulle migliori pratiche adatto a progetti complessi che richiedono una valutazione approfondita delle implicazioni per l'interoperabilità.


È importante riconoscere che tale processo dettagliato funge da quadro ideale che fornisce una panoramica completa di ciò che una valutazione dell'interoperabilità su vasta scala potrebbe comportare. Siamo tuttavia consapevoli del fatto che non tutti i progetti o tutte le organizzazioni richiederanno o disporranno delle risorse per effettuare una valutazione così ampia.

Come sottolineato all'inizio del presente capitolo, il processo di valutazione dell'interoperabilità dovrebbe essere adattato in funzione delle esigenze, dei vincoli e delle caratteristiche specifici della vostra organizzazione e del vostro progetto. L'ambito di applicazione e la profondità della vostra valutazione dovrebbero essere proporzionate alla portata e al potenziale impatto dell'iniziativa che state valutando.


Le organizzazioni dovrebbero sentirsi libere di espandere e adattare questo processo al fine di rispondere alle loro circostanze particolari. Ciò potrebbe significare concentrarsi su alcune fasi più che su altre, combinando fasi o adeguando il livello di dettaglio dell'analisi sulla base delle risorse disponibili e della complessità del servizio oggetto di valutazione. La chiave è rispettare i principi fondamentali della valutazione, garantendo nel contempo che il processo rimanga gestibile e fornisca indicazioni preziose nel contesto delle vostre circostanze specifiche.

Un esempio dettagliato di un processo relativo alle migliori pratiche è sintetizzato nella figura che segue.


Esempio esaustivo di migliori pratiche per un processo completo



4 In che modo va documentata una valutazione in una relazione esaustiva?



Il presente capitolo mira a fornire sostegno in merito alle modalità per documentare i risultati di una valutazione dell'interoperabilità in una relazione esaustiva. Tale relazione svolge una funzione importante nel ciclo di valutazione: si tratta di una base pertinente per il processo decisionale e può quindi sostenere l'attuazione fornendo, sulla base della relazione, suggerimenti per migliorare l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali transeuropei. Da ultimo, ma non meno importante, informa il monitoraggio non solo del regolamento su un'Europa interoperabile, ma potenzialmente anche di altri sistemi di monitoraggio della pubblica amministrazione digitale.



Requisiti della relazione sulla valutazione di cui al regolamento su un'Europa interoperabile

Le organizzazioni pubbliche possono decidere autonomamente in che modo organizzare il processo di valutazione, ma il testo giuridico del regolamento su un'Europa interoperabile stabilisce requisiti molto chiari per la relazione sulla valutazione¹⁵, che:

1. deve essere pubblicata almeno su un sito web ufficiale;
2. deve essere leggibile meccanicamente;
3. deve presentare i risultati della valutazione (compresi gli elementi che figurano nell'allegato del regolamento su un'Europa interoperabile);
4. deve essere condivisa elettronicamente con il comitato per un'Europa interoperabile;
5. non deve contenere informazioni sensibili.

Le sottosezioni che seguono illustrano tali prescrizioni in modo più dettagliato.

4.1 Pubblicazione su un sito web ufficiale



La relazione sulla valutazione deve informare non solo i decisori e i soggetti che attueranno i requisiti, ma anche chiunque altro possa aver bisogno di effettuare le relative valutazioni in futuro. Dovrebbe pertanto essere pubblicamente disponibile su almeno un sito web ufficiale. In questo caso per sito web ufficiale si intende un sito web pubblico soggetto alla responsabilità permanente di un'organizzazione pubblica, ma non deve necessariamente essere il sito web dell'organizzazione che effettua la valutazione. Le **autorità nazionali competenti designano tale**

ubicazione pubblica.

Non vi è alcun obbligo giuridico di creare un sito web nuovo a tal fine. La relazione sarà disponibile anche sul portale "Europa interoperabile". Idealmente vi dovrebbero essere collegamenti ipertestuali alla relazione su tutti i siti web che i soggetti che possono beneficiare della lettura della relazione sulla

¹⁵ Cfr. articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, e considerando 22 del regolamento su un'Europa interoperabile.

valutazione visiterebbero solitamente e sui quali troverebbero tali informazioni. Ulteriori pubblicazioni possono avvenire anche in altre forme (ad esempio in formato cartaceo o su riviste specifiche).

4.2 Leggibilità da parte di una macchina



Per "**leggibile meccanicamente**" si intende che le informazioni sono **fornite in modo tale che le macchine possano elaborarle e comprenderle facilmente**. Ciò significa che non è sufficiente che tali informazioni siano aperte e accessibili in formato digitale. I dati leggibili meccanicamente sono conformi a strutture o formati specifici che consentono ai sistemi automatizzati di interpretarli senza richiedere l'intervento umano.

La leggibilità da parte di una macchina ai fini delle relazioni sulla valutazione può essere garantita utilizzando uno **schema di metadati** adeguato. Inoltre la comparabilità e la riutilizzabilità dei dati comunicati possono essere migliorate riutilizzando modalità standardizzate di rappresentazione dei dati (ad esempio allineandoli ai corrispondenti modelli semantici attualmente in fase di sviluppo). L'utilizzo degli strumenti offerti dalla Commissione può contribuire a garantire la leggibilità da parte di una macchina in futuro. Tali strumenti comprenderanno uno **strumento online volto a fornire la relazione** direttamente sul portale "Europa interoperabile". Si potrebbe inoltre sviluppare **un'API e la relativa documentazione** per scambiare dati leggibili meccanicamente integrando tale API in qualsiasi server.

Si tenga presente che l'obbligo di pubblicare la relazione in un formato leggibile meccanicamente non annulla l'obbligo di rendere la relazione **accessibile su un sito web in un formato leggibile dall'uomo**, concepito per consentire alle persone di comprenderla direttamente.

4.3 Contenuto minimo della relazione

Il contenuto minimo della relazione è definito nell'allegato del regolamento su un'Europa interoperabile. La presente guida tratta soltanto il contenuto minimo e non contempla altri elementi. Come uno degli strumenti di sostegno per le valutazioni dell'interoperabilità, la Commissione sta inoltre preparando un modello di dati per le relazioni sulla valutazione da pubblicare sul portale "Europa interoperabile". La tabella che segue contiene alcuni suggerimenti per aiutarvi a pubblicare le informazioni in un formato leggibile meccanicamente. Come già indicato, ciò non esclude la pubblicazione simultanea in altri formati.

Tabella 1: rendere le informazioni leggibili meccanicamente

• Voce	• Modelli di dati utilizzabili
• 1. Informazioni generali	
• Soggetto dell'Unione o ente pubblico che fornisce la relazione e altre informazioni pertinenti	• Vocabolario di base delle organizzazioni pubbliche (Core Public Organisation Vocabulary) .
• Iniziativa, progetto o azione in questione	• Questa voce dovrebbe aiutare l'utente a comprendere il contesto della valutazione dell'interoperabilità. Ad esempio può fornire collegamenti ipertestuali ad altri siti web ufficiali in

	<p>cui sarà pubblicata una proposta legislativa o sarà pubblicato un bando di gara. Le istituzioni dell'UE possono riportare ad esempio un collegamento ipertestuale che rimanda al portale "Di' la tua";</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le risorse giuridiche, una soluzione pertinente è il portale Cos'è l'ELI- EUR-Lex (europa.eu).
<ul style="list-style-type: none"> • 2. Requisiti 	
<ul style="list-style-type: none"> • Servizi pubblici digitali transeuropei in questione 	<ul style="list-style-type: none"> • Profilo di applicazione del vocabolario di base dei servizi pubblici (Core Public Service Vocabulary Application Profile).
<ul style="list-style-type: none"> • Requisiti vincolanti valutati 	<ul style="list-style-type: none"> • Esistono diverse pratiche per documentare i requisiti (ad esempio storie di utenti o casi d'uso). Tali pratiche apportano un valore aggiunto in contesti diversi (cfr. anche capitolo 3); • un potenziale punto di partenza: Vocabolario dei criteri di base e delle prove di base (Core Criterion and Core Evidence Vocabulary) e vocabolario di base delle valutazioni (Core Assessment Vocabulary).
<ul style="list-style-type: none"> • Portatori di interessi pubblici e privati coinvolti 	<ul style="list-style-type: none"> • In questa voce potrebbe essere sufficiente indicare semplicemente la categoria di portatori di interessi piuttosto che ogni singolo portatore di interessi specifico. Gli strumenti attualmente in fase di sviluppo da parte della Commissione forniranno un modo strutturato per raccogliere tali informazioni; • come soluzione di interoperabilità semantica, si potrebbero utilizzare vocabolari controllati su soggetti pubblici e privati (ad esempio vocabolari di base delle attività) e un'ontologia di dominio quali NACE¹⁶ o COFOG¹⁷.

¹⁶ La NACE (*Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne*) è un sistema europeo di classificazione standard dell'industria per codificare le classificazioni delle attività economiche.

¹⁷ La classificazione delle funzioni di governo (COFOG) è stata elaborata nel 1999 dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici nella sua versione attuale e pubblicata dalla divisione statistica delle Nazioni Unite come norma per classificare le finalità delle attività delle amministrazioni pubbliche.

COMMISSIONE EUROPEA – PROGETTO DI ORIENTAMENTI PER LE VALUTAZIONI DELL'INTEROPERABILITÀ

<ul style="list-style-type: none"> • Effetti sull'interoperabilità transfrontaliera individuati 	<ul style="list-style-type: none"> • Gli strumenti forniti dalla Commissione comprenderanno tali informazioni per livello di interoperabilità al fine di seguire la logica del QEI. 									
<ul style="list-style-type: none"> • Effetti sull'interoperabilità transfrontaliera giuridica individuati 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il quadro nazionale di interoperabilità o il QEI come riferimento e barrare la casella più appropriata, fornendo una spiegazione se necessario (almeno per il formato leggibile dall'uomo): <table border="1" data-bbox="831 629 1437 741"> <tr> <td>Utile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trascurabile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rischioso</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>	Utile	<input type="checkbox"/>		Trascurabile	<input type="checkbox"/>		Rischioso	<input type="checkbox"/>	
Utile	<input type="checkbox"/>									
Trascurabile	<input type="checkbox"/>									
Rischioso	<input type="checkbox"/>									
<ul style="list-style-type: none"> • Effetti sull'interoperabilità transfrontaliera organizzativa individuati 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il quadro nazionale di interoperabilità o il QEI come riferimento e barrare la casella più appropriata, fornendo una spiegazione se necessario (almeno per il formato leggibile dall'uomo) <table border="1" data-bbox="831 987 1437 1099"> <tr> <td>Utile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trascurabile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rischioso</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>	Utile	<input type="checkbox"/>		Trascurabile	<input type="checkbox"/>		Rischioso	<input type="checkbox"/>	
Utile	<input type="checkbox"/>									
Trascurabile	<input type="checkbox"/>									
Rischioso	<input type="checkbox"/>									
<ul style="list-style-type: none"> • Effetti sull'interoperabilità transfrontaliera semantica individuati 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il quadro nazionale di interoperabilità o il QEI come riferimento e barrare la casella più appropriata, fornendo una spiegazione se necessario (almeno per il formato leggibile dall'uomo) <table border="1" data-bbox="831 1346 1437 1458"> <tr> <td>Utile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trascurabile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rischioso</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>	Utile	<input type="checkbox"/>		Trascurabile	<input type="checkbox"/>		Rischioso	<input type="checkbox"/>	
Utile	<input type="checkbox"/>									
Trascurabile	<input type="checkbox"/>									
Rischioso	<input type="checkbox"/>									
<ul style="list-style-type: none"> • Effetti sull'interoperabilità transfrontaliera tecnica individuati 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il quadro nazionale di interoperabilità o il QEI come riferimento e barrare la casella più appropriata, fornendo una spiegazione se necessario (almeno per il formato leggibile dall'uomo) <table border="1" data-bbox="831 1704 1437 1816"> <tr> <td>Utile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trascurabile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Rischioso</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>	Utile	<input type="checkbox"/>		Trascurabile	<input type="checkbox"/>		• Rischioso	<input type="checkbox"/>	
Utile	<input type="checkbox"/>									
Trascurabile	<input type="checkbox"/>									
• Rischioso	<input type="checkbox"/>									
<p>3. Risultati</p>										
<ul style="list-style-type: none"> • Soluzioni per un'Europa interoperabile individuate per l'uso 	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono ancora disponibili, ma si prevede che saranno forniti identificatori univoci e 									

	<p>collegamenti ipertestuali alle pagine pertinenti del portale "Europa interoperabile";</p> <ul style="list-style-type: none"> • la relazione dovrebbe includere un elenco di soluzioni per un'Europa interoperabile che sono state individuate come pertinenti nell'attuazione dei requisiti. Qualora nessuna soluzione venga valutata come pertinente, occorre tenere conto anche di tale aspetto.
<ul style="list-style-type: none"> • Altre soluzioni di interoperabilità pertinenti, se del caso (comprese le interfacce da macchina a macchina) 	<ul style="list-style-type: none"> • La relazione dovrebbe includere un elenco di soluzioni di interoperabilità diverse dalle soluzioni per un'Europa interoperabile individuate; • la relazione dovrebbe includere idealmente collegamenti ipertestuali alle rispettive soluzioni sul portale "Europa interoperabile", sui portali nazionali o su altri portali pertinenti.
<ul style="list-style-type: none"> • Ostacoli rimanenti all'interoperabilità transfrontaliera 	<ul style="list-style-type: none"> • La relazione dovrebbe includere un elenco degli ostacoli rimanenti all'interoperabilità transfrontaliera individuati, legati ai requisiti vincolanti valutati. Informazioni strutturate potrebbero essere combinate con una breve spiegazione dei motivi per cui tali ostacoli non possono essere affrontati e di ciò che sarebbe necessario per risolverli.

4.4 Condivisione con il comitato per un'Europa interoperabile

I dati contenuti nelle relazioni non sono soltanto pertinenti per la decisione che preparano e per i soggetti che attueranno tali decisioni, ma sono anche dati orientativi molto interessanti per il comitato per un'Europa interoperabile. Se le relazioni contengono dati di qualità elevata, questi possono essere utilizzati per prendere decisioni basate sui dati in merito a future priorità (ad esempio attraverso l'agenda per un'Europa interoperabile).

Il regolamento su un'Europa interoperabile richiede pertanto che le relazioni siano trasmesse elettronicamente a tale comitato. Le relazioni condivise attraverso lo strumento online per le relazioni sulla valutazione fornito sul [portale "Europa interoperabile"](#) saranno considerate trasmesse al comitato. I dati condivisi contribuirebbero al monitoraggio e sarebbero messi a disposizione di altre parti interessate attraverso il portale "Europa interoperabile". In futuro i dati potrebbero essere migliorati dai dati basati su API al fine di fornire statistiche di valutazione aggiornate (come si può desumere da questo esempio relativo alla [Francia](#)).

La versione condivisa con il comitato elettronicamente non dovrebbe contenere informazioni sensibili.

4.5 Protezione delle informazioni sensibili

Prima di pubblicare la relazione, le organizzazioni pubbliche dovrebbero assicurarsi che la pubblicazione non comprometta dati personali protetti, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, l'ordine pubblico o la sicurezza. Qualora i requisiti vincolanti riguardino sistemi critici degli Stati membri, il contenuto della relazione dovrebbe rimanere di livello sufficientemente elevato da non contenere informazioni che potrebbero compromettere la sicurezza di tali sistemi (ad esempio la descrizione dei requisiti potrebbe essere di livello sufficientemente elevato e scritta in modo da non compromettere la sicurezza). Un'altra opzione sarebbe quella di omettere semplicemente le informazioni sensibili. Se la mera esistenza di un requisito è già un'informazione sensibile, la relazione non deve essere pubblicata integralmente e potrebbe invece essere pubblicata in forma espunta unitamente a una spiegazione della base giuridica che motiva l'esclusione (ad esempio il motivo per cui è considerata sensibile). Tuttavia la relazione deve essere redatta e condivisa in modo sicuro con le parti interessate.


Sintesi

La relazione dovrebbe sintetizzare i requisiti vincolanti che sono stati valutati; i servizi pubblici digitali transeuropei individuati; gli effetti sull'interoperabilità transfrontaliera individuati; e le soluzioni per un'Europa interoperabile o altre soluzioni di interoperabilità raccomandate. Dovrebbe inoltre evidenziare gli eventuali ostacoli rimanenti all'interoperabilità individuati nel corso della valutazione.


La Commissione è tenuta a fornire strumenti tecnici a sostegno della valutazione dell'interoperabilità, compreso uno strumento online per facilitare il completamento della relazione e la sua pubblicazione sul portale "Europa interoperabile". Tutti gli strumenti devono essere progettati in modo tale da basarsi su un modello di dati aperti derivato dalla lista di controllo comune per le relazioni sulla valutazione dell'interoperabilità (di cui all'allegato dell'atto).

L'uso degli strumenti non è obbligatorio, ma è fortemente raccomandato in quanto tali strumenti saranno integrati anche nel più ampio contesto del portale "Europa interoperabile", dove le relazioni sono pubblicate, rendendole così accessibili a un maggior numero di portatori di interessi quali le organizzazioni pubbliche e aumentando in tal modo l'apprendimento reciproco e il riutilizzo di dati, concetti e soluzioni.

5 Come stabilire una sana governance per il processo di valutazione dell'interoperabilità in seno alla vostra organizzazione?



Il presente capitolo fornisce consulenza sulla governance per diversi aspetti della creazione, dell'attuazione e della gestione delle valutazioni dell'interoperabilità per la prima volta presso un soggetto dell'UE o un ente pubblico. Data la diversità delle strutture e dei processi presso un'organizzazione pubblica e la diversità dei temi che possono essere affrontati nel contesto di una valutazione dell'interoperabilità (questioni giuridiche, tecniche, semantiche e organizzative), il presente capitolo non può offrire una soluzione valida per tutte le circostanze, ma mette in evidenza messaggi generali. Tali messaggi non sono vincolanti perché spetta alle autorità competenti a livello di UE e nazionale istituire o contribuire a istituire il regime di governance relativo ai processi di valutazione, nonché emanare ulteriori orientamenti che potrebbero essere auspicati. Nel presente capitolo si approfondiranno i seguenti aspetti:



1. costituire una sana governance per le valutazioni;
2. tenendo conto del contesto specifico;
3. garantendo la sostenibilità del processo e l'apprendimento reciproco;
4. fattori abilitanti ("soft") per le valutazioni dell'interoperabilità.

5.1 Costituzione di una sana governance

Il regolamento su un'Europa interoperabile lascia l'attuazione delle valutazioni dell'interoperabilità alla discrezionalità amministrativa delle organizzazioni pubbliche interessate. Ciò significa che i soggetti che effettuano valutazioni dell'interoperabilità possono decidere in merito al processo migliore e alle sue specificità, a condizione che rispettino i requisiti comuni di cui all'articolo 3 di detto regolamento.


Nel pensare alla governance delle valutazioni dell'interoperabilità in generale, è fondamentale non considerare la valutazione dell'interoperabilità come un esercizio isolato, bensì come parte di un ecosistema più ampio all'interno del funzionamento generale di un'organizzazione pubblica (compresi i processi di elaborazione delle politiche, i processi di valutazione e il ciclo di vita dei servizi pubblici digitali) e, nel procedere in tal senso, collegarla alla governance di tali processi e del ciclo di vita delle apparecchiature informatiche.

Ciò si colloca nel contesto della mentalità di elaborazione delle politiche pronta per il digitale¹⁸, ossia il processo di formulazione di politiche e legislazione pronte per il digitale, prendendo in considerazione gli aspetti digitali fin dall'inizio del ciclo programmatico, garantendo che siano pronte per l'era digitale, adeguate alle esigenze future e interoperabili. Ad esempio nei casi menzionati nei presenti orientamenti, il divario culturale tra il mondo giuridico e quello digitale può comportare costi di attuazione imprevisti, dato che gli effetti dei requisiti vincolanti non sono stati considerati in maniera

¹⁸ Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: [Elaborazione delle politiche pronte per il digitale | portale "Europa interoperabile"](#), nonché negli esempi pratici di cui al capitolo 3: pratiche di cui allo [strumento n. 28 del pacchetto di strumenti per legiferare meglio della Commissione europea](#); nella [legislazione pronta per il digitale \(digst.dk\)](#) della Danimarca; e, per la Germania, nella pubblicazione [Digitalcheck: Refining the beta version step by step | DigitalService \(bund.de\)](#).

abbastanza precoce. In questo caso, l'approccio di elaborazione delle politiche pronte per il digitale mira a ridurre tale divario contribuendo a utilizzare al meglio le tecnologie e i dati digitali per attuare agevolmente i requisiti nuovi ai corrispondenti effetti previsti.

Il punto di partenza dovrebbe pertanto essere quello di integrare la valutazione dell'interoperabilità in tutti i processi esistenti. Tra questi può figurare la consultazione dei portatori di interessi, controlli digitali o processi di valutazione già esistenti. Tenete presente che, prima effettuate la valutazione, più semplice sarà affrontare potenziali questioni di interoperabilità transfrontaliera e migliorare così la qualità dei servizi interessati. Al momento della definizione del processo garantite pertanto che la valutazione sia condotta il prima possibile.



Esempi di domande rivolte ai soggetti nelle diverse fasi del processo di valutazione dell'interoperabilità per istituire un regime di sana governance per le valutazioni dell'interoperabilità

Potrebbe inoltre essere necessaria altresì una governance continua delle singole valutazioni. Allineare in modo efficiente gli sforzi del personale ai processi di governance (coinvolgendo vari livelli organizzativi) può ridurre in modo significativo il lavoro richiesto. A tal fine gli Stati membri possono decidere autonomamente come assegnare le risorse interne e definire la collaborazione¹⁹.


A norma dell'articolo 17 del regolamento su un'Europa interoperabile, il punto di contatto unico di ciascuno Stato membro deve coadiuvare gli enti pubblici all'interno dello Stato membro nella predisposizione o nell'adeguamento dei processi mediante i quali svolgono le valutazioni dell'interoperabilità. I coordinatori per l'interoperabilità nei soggetti dell'Unione svolgono un compito

¹⁹ "Per garantire che tale compito sia svolto con efficacia ed efficienza, uno Stato membro può definire le risorse interne e la collaborazione tra i suoi enti pubblici necessari per sostenere lo svolgimento di tali valutazioni dell'interoperabilità" (considerando 16 del regolamento su un'Europa interoperabile).

analogo (articolo 18 del regolamento su un'Europa interoperabile)²⁰. Se non siete certi di come integrare il processo di valutazione o della governance in generale, prendete in considerazione la possibilità di contattare il vostro punto di contatto unico per sapere se dispone di informazioni su come altre organizzazioni pubbliche hanno scelto di stabilire il processo. La Commissione prevede inoltre di raccogliere migliori pratiche, materiali di formazione e altre opportunità di scambio di informazioni sul portale "Europa interoperabile".

5.2 Dipendenza dal contesto

La definizione futura del processo di valutazione dipende in larga misura dal contesto in cui deve essere integrato. Vi sono ciò nonostante alcuni punti di carattere generale di cui tenere conto.



5.2.1 Strutture governative

Ciascuna organizzazione pubblica dovrà integrare la valutazione dell'interoperabilità in diverse strutture governative, alcune più centralizzate e altre più decentrate. In particolare negli Stati membri aventi una struttura statale federale, potrebbero esservi più autorità competenti che dovranno collaborare con i rispettivi punti di contatto unici in modo da fare sì che le informazioni possano circolare in modo coerente. È pertanto importante, al momento della definizione dei processi in seno a un'organizzazione pubblica, comprendere il contesto governativo specifico e seguire gli orientamenti dei rispettivi punti di contatto unici o coordinatori per l'interoperabilità.

5.2.2 Maturità dell'interoperabilità

La maturità dell'interoperabilità di un'organizzazione influisce anche sul processo di valutazione dell'interoperabilità. Le organizzazioni aventi livelli più elevati di maturità dell'interoperabilità possono richiedere meno risorse per tali valutazioni in ragione delle strategie e degli strumenti esistenti, tra i quali possono figurare l'attuazione di quadri nazionali di interoperabilità, strategie informatiche, architetture di riferimento, vocabolari di base o processi di consultazione consolidati. Qualora esistano già processi di valutazione dell'interoperabilità (ad esempio se state utilizzando strumenti per valutare la maturità dell'interoperabilità dei servizi pubblici digitali esistenti), prendete in considerazione in che modo tali processi e/o i loro risultati possano essere integrati nel processo di valutazione

²⁰ "Il punto di contatto unico ha i compiti seguenti: [...] coadiuva gli enti pubblici all'interno dello Stato membro nella predisposizione o nell'adeguamento dei processi mediante i quali svolgono le valutazioni dell'interoperabilità di cui all'articolo 3 e all'allegato" (articolo 18 del regolamento su un'Europa interoperabile) e "[i]l coordinatore per l'interoperabilità fornisce supporto trasversale a tali soggetti dell'Unione nella messa a punto o nell'adeguamento dei processi interni per attuare la valutazione dell'interoperabilità" (articolo 17 del medesimo regolamento).

dell'interoperabilità. Qualora ciò non si applichi alla vostra situazione, verificate se potete combinare l'attuazione delle valutazioni dell'interoperabilità con misure che rafforzerebbero la maturità dell'interoperabilità complessiva della vostra organizzazione.

5.2.3 Insegnamenti tratti da casi precedenti

Potete individuare all'interno della vostra organizzazione determinati processi che sono già altamente interoperabili. Indipendentemente dal fatto che l'interoperabilità si applichi o meno a livello transfrontaliero, dovrete assicurarvi di apprendere da tali casi dato che gli stessi meccanismi potrebbero essere applicabili ad altri casi d'uso. Non importa se un caso specifico non corrisponde perfettamente al vostro caso d'uso; è comunque possibile adattare alcune parti del processo o esaminare tali casi al fine di acquisire una migliore comprensione dell'interoperabilità e dei relativi processi. Valutazioni correlate potrebbero essere disponibili anche nel settore della sicurezza informatica o della protezione dei dati e fungere da esempi utili.

5.2.4 Governance correlata esistente

L'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento su un'Europa interoperabile impone agli Stati membri di istituire le necessarie strutture di cooperazione tra tutte le autorità nazionali che partecipano all'attuazione del regolamento su un'Europa interoperabile. Tali strutture possono basarsi su mandati e processi esistenti. Possono già esistere processi messi in atto per prendere decisioni che vincolano giuridicamente, contrattualmente o tecnicamente le organizzazioni pubbliche e tali processi possono essere soggetti a strutture e procedure di governance esistenti, quali le valutazioni dell'impatto. Cercate di individuare la collocazione della valutazione dell'interoperabilità nel contesto di tali processi, ad esempio individuando altre valutazioni pertinenti al fine di trovare il punto di inserimento più pertinente per le valutazioni dell'interoperabilità e di individuare le valutazioni correlate. Imparare da valutazioni analoghe vi aiuterebbe inoltre a stabilire se sia necessario effettuare una valutazione dell'interoperabilità nel vostro caso o se l'obbligo sia stato soddisfatto da una valutazione correlata o precedente.

5.3 Sostenibilità, miglioramento continuo e apprendimento reciproco

Come qualsiasi processo organizzativo, il processo di valutazione dell'interoperabilità e la sua governance devono essere sostenibili e migliorati nel corso del tempo. A tal fine possono essere utili metodi quali il ciclo OODA (*Observe-Orient-Decide-Act*, osservare, orientare, decidere, agire) o il ciclo PDSA (*Plan-Do-Study-Adjust*, pianificare, fare, studiare, adeguare).

Man mano che acquisite esperienza con le valutazioni dell'interoperabilità, prendetevi del tempo per riflettere e documentare gli insegnamenti tratti per l'intero processo e per le singole fasi. Che cosa ha funzionato bene? Quali sfide avete affrontato? Come si possono perfezionare i metodi di valutazione? Tale riflessione potrebbe indurvi ad aggiornare il vostro approccio alla valutazione facendo sì che le valutazioni future possano beneficiare dell'esperienza passata. Valutate la possibilità di creare un documento dedicato agli "insegnamenti tratti" o di aggiornare gli orientamenti interni per la valutazione al fine di integrare tali informazioni.

A tal fine prendete in considerazione anche l'attuazione del requisito vincolante. Anche se state elaborando con estrema precisione il vostro piano generale di attuazione, potreste trascurare aspetti che nella pratica potrebbero compromettere l'attuazione e l'intero processo. Istituite meccanismi di flussi di riscontro per comunicare tali informazioni alle persone che effettuano effettivamente le valutazioni. Un sottoprodotto positivo consiste nel diffondere la titolarità dell'intera valutazione a tutti i soggetti coinvolti nella catena di processo. Ciò dovrebbe aumentare la motivazione e migliorare la

qualità dei risultati della valutazione. I flussi di riscontro costituiscono inoltre la base per un miglioramento continuo del processo e dovrebbero pertanto andare oltre le singole valutazioni dell'interoperabilità.

Le organizzazioni più avanzate possono utilizzare altresì metodi quali un circolo OODA o un ciclo PDSA. Ad esempio nella governance della valutazione dell'interoperabilità potrebbe figurare un meccanismo volto ad osservare l'attuazione del processo di valutazione dell'interoperabilità adottato in ogni singola fase, l'interrelazione di tali fasi diverse e un'osservazione dell'intero processo (compresa la sua governance). Tali metodi dovrebbero essere costantemente esaminati al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del processo di valutazione dell'interoperabilità.

È inoltre importante condividere le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti con altre organizzazioni. L'interoperabilità è uno sforzo collettivo e lo scambio di conoscenze può accelerare i miglioramenti in tutto il settore pubblico dell'UE. Valutate la possibilità di contribuire alla comunità per un'Europa interoperabile²¹ o di partecipare a scambi tra pari con altre amministrazioni pubbliche. I punti di contatto unici e i coordinatori per l'interoperabilità a livello nazionale e di UE possono svolgere un ruolo di facilitatore (in particolare nelle strutture governative più ampie che comprendono più autorità competenti).

5.4 Fattori abilitanti ("soft")

Anche alcune misure più generali possono fare la differenza nell'attuazione delle valutazioni dell'interoperabilità.

5.4.1 Cultura organizzativa

Quando si tratta di lavorare all'interoperabilità, è fondamentale anche l'aspetto culturale delle organizzazioni. L'interoperabilità consiste nel lavorare insieme, abbattendo non soltanto le compartimentazioni tecniche ma anche quelle organizzative. È necessaria una mentalità specifica per riconoscere il valore dell'interoperabilità. In tal senso le valutazioni dell'interoperabilità sono più che semplici processi tecnici, dato che possono essere fondamentali per guidare il cambiamento organizzativo. Grazie a tali valutazioni, le organizzazioni acquisiscono una comprensione più approfondita del modo in cui i vari sistemi interagiscono e possono prendere decisioni più informate non soltanto sugli sviluppi informatici, ma anche sugli sviluppi politici in generale. Nel valutare in che modo effettuare una valutazione dell'interoperabilità, è pertanto opportuno tenere conto altresì della mentalità della vostra organizzazione e della misura in cui i suoi membri sono consapevoli e aperti a considerazioni in materia di interoperabilità.

²¹ Le informazioni sulla comunità saranno sempre più diffuse sul portale "Europa interoperabile".

5.4.2 Competenze per le valutazioni dell'interoperabilità

L'effettuazione delle valutazioni dell'interoperabilità richiede competenze specifiche che dovrebbero essere disponibili in seno al gruppo o ai gruppi che effettueranno la valutazione specifica. In generale, raccomandiamo di disporre di gruppi multidisciplinari, in quanto le valutazioni potrebbero sollevare questioni afferenti a settori diversi, che spaziano da questioni politiche a questioni informatiche o giuridiche²². Un gruppo multidisciplinare è costituito da persone aventi competenze diverse che lavorano collettivamente ai compiti in questione. Può comprendere esperti nell'argomento specifico (ad esempio salute, fiscalità o istruzione), redattori legislativi, progettisti di servizi, specialisti in norme aziendali, ecc. Come punto di partenza per stabilire di quali profili potreste aver bisogno, potete prendere in considerazione le diverse dimensioni dell'interoperabilità (giuridica, organizzativa, semantica e tecnica).



Per le organizzazioni pubbliche di dimensioni inferiori potrebbe essere difficile trovare esperti adeguati. È quindi importante pianificare misure di sostegno flessibili, che potrebbero spingersi fino alla delega dell'effettuazione delle valutazioni dell'interoperabilità. Tuttavia la delega non implica il trasferimento della responsabilità giuridica.

5.4.3 Esaminare le possibilità di riutilizzo e automazione

Assicuratevi inoltre che siano raccolti soltanto i dati pertinenti per la valutazione dell'interoperabilità, al fine di ridurre al minimo lo sforzo e le risorse per il trattamento dei dati. Accertatevi che i dati raccolti possano essere riutilizzati nella massima misura possibile per le valutazioni e i processi correlati. Riutilizzate il più possibile gli strumenti forniti dalla Commissione per automatizzare tali compiti. Integrateli ove necessario al fine di massimizzarne l'automazione.

Sintesi

Al fine di sfruttare appieno il valore delle valutazioni dell'interoperabilità, è necessario istituire un solido regime di governance per l'intero processo. Ciò dovrebbe basarsi sull'integrazione delle valutazioni nei processi esistenti (siano essi processi consolidati ed evidenti o processi che richiedono qualche approfondimento). Il punto di contatto unico in uno Stato membro o il coordinatore per l'interoperabilità in un soggetto dell'UE può facilitare lo scambio di conoscenze con altre organizzazioni pubbliche che stanno anch'esse istituendo processi.

È importante considerare il contesto in cui si svolgono tali valutazioni, in quanto la struttura governativa, i processi di governance esistenti connessi alle valutazioni o i casi d'uso esistenti potrebbero offrire approfondimenti preziosi nonché possibilità di riutilizzo. È inoltre consigliabile considerare la cultura organizzativa in cui sarà stabilita la valutazione nonché le competenze esistenti.

²² Come fonte di ispirazione, cfr. [Issue paper on multidisciplinary teams](#).

6 Ulteriori risorse e ulteriore sviluppo dei presenti orientamenti



I presenti orientamenti dovrebbero costituire un primo punto di partenza per gestire le valutazioni dell'interoperabilità. Sono già disponibili alcune risorse supplementari. Altre sono in fase di sviluppo o lo saranno nei prossimi mesi. Il presente capitolo fornisce una breve panoramica delle risorse disponibili e future e termina con una breve elaborazione sullo sviluppo futuro dei presenti orientamenti.

6.1 Risorse esistenti

[Portale "Europa interoperabile"](#)

Il portale "Europa interoperabile" costituisce il punto centrale per lo scambio di conoscenze, tanto per il regolamento su un'Europa interoperabile in generale quanto per temi specifici (ad esempio le valutazioni dell'interoperabilità e persino singole soluzioni di interoperabilità).

QEI

Il [quadro europeo di interoperabilità \(QEI\)](#) costituisce il documento di orientamento sull'interoperabilità dei servizi pubblici nell'UE. Una caratteristica fondamentale del QEI risiede nel fatto che definisce l'interoperabilità non soltanto come una questione tecnica, ma anche come una questione che consta di quattro dimensioni (giuridica, organizzativa, semantica e tecnica). Formula 47 raccomandazioni relative a 12 principi e il suo ulteriore sviluppo sarà guidato dal comitato per un'Europa interoperabile.

Una breve panoramica può essere consultata al seguente indirizzo: [nuovo quadro europeo di interoperabilità \(youtube.com\)](#)

Pacchetto di strumenti del QEI

Il [pacchetto di strumenti del QEI](#) è stato concepito per fungere da orientamento per le amministrazioni pubbliche nazionali e per dotarle degli strumenti necessari per allineare il loro quadro nazionale di interoperabilità al QEI al fine di promuovere l'interoperabilità a livello nazionale e di UE. È inoltre possibile trovare [soluzioni](#) raggruppate per principi.

[Orientamenti per legiferare meglio e pacchetto di strumenti per legiferare meglio](#)

Gli orientamenti per legiferare meglio stabiliscono i principi che la Commissione segue nella preparazione di nuove iniziative e proposte, nonché nella gestione e nella valutazione della legislazione vigente. Gli orientamenti si applicano a ciascuna fase del ciclo legislativo. Sono accompagnati dal pacchetto di strumenti per legiferare meglio, che mette in pratica gli orientamenti e presenta orientamenti, consigli e migliori pratiche.

[Agenda per un'Europa interoperabile](#)

L'Accademia per un'Europa interoperabile è un'iniziativa educativa promossa dalla Commissione. Il suo obiettivo principale è rafforzare le competenze digitali avanzate delle pubbliche amministrazioni nel settore dell'interoperabilità. A tal fine offre corsi online aperti e di massa (MOOC) (compresi corsi sull'interoperabilità in generale, sul QEI e sull'architettura di riferimento per l'interoperabilità europea).

6.2 Sviluppo futuro di strumenti

Gli strumenti online forniti dalla Commissione, che devono essere utilizzati su base volontaria, possono contribuire all'effettuazione della valutazione dell'interoperabilità così come all'elaborazione e alla

pubblicazione della relazione corrispondente. Si raccomanda vivamente di utilizzare gli strumenti della Commissione dato che saranno integrati anche nel più ampio contesto del portale "Europa interoperabile" nel quale le relazioni sono pubblicate, rendendole così accessibili a un maggior numero di portatori di interessi (quali le organizzazioni pubbliche) e aumentando in tal modo l'apprendimento reciproco e il riutilizzo di dati, concetti e soluzioni. Se desiderate contribuire allo sviluppo di tali strumenti condividendo le vostre esperienze e idee, potreste prendere in considerazione la possibilità di partecipare ai seminari promossi sul portale "Europa interoperabile" (ad esempio le [riunioni dei gruppi di utenti del portale "Europa interoperabile"](#)).

6.3 Evoluzione futura degli orientamenti

La presente edizione degli orientamenti è intesa a guidare non soltanto l'esecuzione delle valutazioni stesse, ma anche la definizione dei processi di valutazione e la loro inclusione nei vostri processi esistenti. Le valutazioni non sono ancora diventate obbligatorie, motivo per cui non possiamo indicare con certezza quali saranno tali processi nel vostro caso specifico. Gli orientamenti continueranno pertanto ad evolversi, adattandosi alle nuove circostanze una volta che le valutazioni saranno diventate obbligatorie, ossia dopo che le prime valutazioni saranno state condotte e potremo venirne a conoscenza nelle vostre relazioni. Vi invitiamo pertanto a documentare la vostra esperienza non soltanto nel seguire i presenti orientamenti, ma anche nell'attuarli, e a farci pervenire il vostro riscontro. Potete procedere in tal senso partecipando alla nostra [raccolta sul portale "Europa interoperabile"](#), dove troverete sempre l'ultima versione degli orientamenti e ulteriori informazioni utili e dove potete partecipare alle discussioni con altri operatori.

Le vostre esperienze, unitamente ai riscontri raccolti dal comitato per un'Europa interoperabile e dai suoi gruppi di lavoro, ci aiuteranno a produrre la prossima edizione dei presenti orientamenti. Le valutazioni possono variare notevolmente in termini di ambito di applicazione e obiettivi e gli orientamenti dovrebbero rispecchiare le pratiche in essere. I presenti orientamenti saranno pertanto riveduti frequentemente in modo da rimanere il più pertinenti e utili possibile.



@InteroperableEU



Join the Interoperable Europe
LinkedIn group



@InteroperableEurope

Subscribe to
the **interoperable** newsletter
europe